



2019/2055(DEC)

6.12.2019

PROGETTO DI RELAZIONE

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (2019/2055(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatrice: Monika Hohlmeier

INDICE**Pagina**

1.	PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	
	sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione	3
2.	PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	
	sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2018	5
3.	PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	
	sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l'esercizio 2018	8
4.	PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	
	sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2018	11
5.	PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	
	sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2018	14
6.	PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	
	sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2018	17
7.	PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	
	sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esercizio 2018.....	20
8.	PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	
	sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018, sezione III – Commissione	23
9.	PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	
	recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive	25

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione (2019/2055(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)²,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 (COM(2019)0334),
- vista la relazione annuale per il 2018 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2019)0299),
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2019)0350) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2019)0300),
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, corredata delle risposte delle istituzioni³, e le sue relazioni speciali,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁴, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del

¹ GU L 57 del 28.2.2018.

² GU C 327 del 30.9.2018, pag. 1.

³ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

⁴ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 9.

Consiglio⁵, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁶, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
 - visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2019),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 / rinvia la decisione sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del ... sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2018⁷;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

⁵ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁶ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁷ Testi approvati di tale data, P9_TA...

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2018 (2019/2055(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)²,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2018³,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 (COM(2019)0334),
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2019)0350) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2019)0300),
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2018, corredata della risposta dell'Agenzia⁴,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁵, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio

¹ GU L 57 del 28.2.2018.

² GU C 327 del 30.9.2018, pag. 1.

³ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

⁴ GU C ... del ..., pag.

⁵ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 9.

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio⁶, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁷, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
 - visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁸, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari⁹, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e abroga la decisione 2009/336/CE¹⁰,
 - visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2019),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discharge al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018 / rinvia la decisione sul discharge al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli

⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁷ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁸ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁹ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

¹⁰ GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46.

audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del ... sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l'esercizio 2018¹¹;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

¹¹ Testi approvati di tale data, P9_TA....

3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l'esercizio 2018 (2019/2055(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)²,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese relativi all'esercizio 2018³,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 (COM(2019)0334),
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2019)0350) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2019)0300),
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese relativi all'esercizio 2018, corredata della risposta dell'Agenzia⁴,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁵, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio

¹ GU L 57 del 28.2.2018.

² GU C 327 del 30.9.2018, pag. 1.

³ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

⁴ GU C ... del ..., pag.

⁵ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 9.

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio⁶, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁷, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
 - visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁸, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari⁹, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE¹⁰,
 - visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2019),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discharge al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018 / rinvia la decisione sul discharge al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie

⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁷ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁸ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁹ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

¹⁰ GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73.

imprese per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del ... sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l'esercizio 2018¹¹;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

¹¹ Testi approvati di tale data, P9_TA....

4. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2018 (2019/2055(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)²,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2018³,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 (COM(2019)0334),
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2019)0350) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2019)0300),
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2018, corredata della risposta dell'Agenzia⁴,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁵, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio

¹ GU L 57 del 28.2.2018.

² GU C 327 del 30.9.2018, pag. 1.

³ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

⁴ GU C ... del ..., pag.

⁵ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 9.

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio⁶, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁷, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
 - visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁸, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari⁹, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE¹⁰,
 - vista la decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare nell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare¹¹,
 - visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2019),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al

⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁷ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁸ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁹ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

¹⁰ GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69.

¹¹ GU L 363 del 18.12.2014, pag. 183.

bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del ... sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2018¹²;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

¹² Testi approvati di tale data, P9_TA....

5. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2018 (2019/2055(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)²,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2018³,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 (COM(2019)0334),
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2019)0350) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2019)0300),
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2018, corredata della risposta dell'Agenzia⁴,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁵, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio

¹ GU L 57 del 28.2.2018.

² GU C 327 del 30.9.2018, pag. 1.

³ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

⁴ GU C ... del ..., pag.

⁵ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 9.

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio⁶, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁷, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
 - visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁸, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari⁹, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE¹⁰,
 - visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2019),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della

⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁷ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁸ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁹ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

¹⁰ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 58.

ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del ... sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l'esercizio 2018¹¹;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

¹¹ Testi approvati di tale data, P9_TA....

6. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2018 (2019/2055(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)²,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2018³,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 (COM(2019)0334),
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2019)0350) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2019)0300),
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2018, corredata della risposta dell'Agenzia⁴,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁵, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del

¹ GU L 57 del 28.2.2018.

² GU C 327 del 30.9.2018, pag. 1.

³ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

⁴ GU C ... del ..., pag.

⁵ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 9.

Consiglio⁶, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁷, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
 - visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁸, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari⁹, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE¹⁰,
 - visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2019),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia

⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁷ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁸ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁹ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

¹⁰ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54.

esecutiva per l'esercizio 2018;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del ... sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l'esercizio 2018¹¹;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

¹¹ Testi approvati di tale data, P9_TA....

7. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esercizio 2018 (2019/2055(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)²,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2018³,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 (COM(2019)0334),
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2019)0350) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2019)0300),
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2018, corredata della risposta dell'Agenzia⁴,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁵, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del

¹ GU L 57 del 28.2.2018.

² GU C 327 del 30.9.2018, pag. 1.

³ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

⁴ GU C ... del ..., pag.

⁵ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 9.

Consiglio⁶, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁷, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
 - visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁸, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
 - visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari⁹, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
 - vista la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE¹⁰,
 - visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2019),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per

⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁷ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁸ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁹ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

¹⁰ GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65.

l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2018;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del ... sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l'esercizio 2018¹¹;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

¹¹ Testi approvati di tale data, P9_TA....

8. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018, sezione III – Commissione (2019/2055(DEC))

Il Parlamento europeo,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)²,
- vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 (COM(2019)0334),
- vista la relazione annuale per il 2018 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2019)0299),
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2019)0350) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2019)0300),
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, corredata delle risposte delle istituzioni³, e le sue relazioni speciali,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁴, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),
- vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

¹ GU L 57 del 28.2.2018.

² GU C 327 del 30.9.2018, pag. 1.

³ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

⁴ GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 9.

- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio⁵, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁶, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
 - visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁷, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,
 - visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2019),
1. approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018 / rinvia la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2018;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del ... sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2018⁸;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

⁵ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁶ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁷ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁸ Testi approvati di tale data, P9_TA...

9. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (2019/2055(DEC))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione,
 - viste le sue decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2018,
 - visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2019),
- A. considerando che la spesa dell'Unione è uno strumento importante per conseguire gli obiettivi di politica e rappresenta in media l'1,9 % della spesa totale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri;
- B. considerando che, quando concede il discharge alla Commissione, il Parlamento verifica se i fondi sono stati utilizzati in modo corretto e se gli obiettivi strategici sono stati conseguiti;

Priorità politiche

1. sottolinea che, ogniqualvolta gli Stati membri danno esecuzione al bilancio dell'Unione, qualunque sia il metodo di esecuzione utilizzato, il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per conformarsi ai principi della buona gestione finanziaria che sono sanciti dall'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
2. ricorda che l'articolo 61 del regolamento finanziario entrato in vigore il 2 agosto 2018 ha ampliato la definizione di conflitto d'interessi; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a combattere tutte le forme di conflitto d'interessi e a valutare le misure preventive adottate dagli Stati membri per impedirne l'insorgere;
3. accoglie con favore l'intenzione della Corte dei conti (la "Corte") di evolvere verso una metodologia di attestazione in base alla quale l'auditor raccoglie elementi probatori

sufficienti e adeguati per pervenire a una conclusione sulla garanzia espressa dall'entità responsabile; ricorda la constatazione della Corte secondo cui la qualità e l'affidabilità delle autorità nazionali devono essere migliorate;

4. invita pertanto la Commissione a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire dati completi, precisi e affidabili, senza dimenticare l'obiettivo della piena attuazione del meccanismo di audit unico; invita altresì la Commissione a razionalizzare le molteplici metodologie e i diversi tipi di tasso di errore utilizzati dai suoi servizi onde evitare confusioni e mancanza di trasparenza;
5. rileva che misurare i risultati conseguiti in rapporto alle priorità, alle politiche e ai programmi dell'Unione è cosa ardua; osserva tuttavia che un efficace monitoraggio delle prestazioni è essenziale al fine di comprendere la situazione, individuare i problemi emergenti e adottare azioni correttive nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi;
6. invita la Commissione a:
 - migliorare l'allineamento tra obiettivi generali di alto livello e obiettivi e programmi strategici specifici;
 - definire indicatori chiave di prestazione (ICP) che riflettano i risultati dei programmi e delle politiche di spesa dell'Unione piuttosto che le prestazioni delle autorità che li attuano;
 - utilizzare informazioni aggiornate sulle prestazioni di modo che gli obiettivi e gli indicatori possano essere adattati in modo tempestivo;
7. valuta positivamente l'intenzione espressa dalla Corte di fornire alle autorità di scarico una valutazione che copra sia la dimensione della conformità che quella della prestazione, per ciascuna politica dell'Unione, seguendo capitolo per capitolo le linee di bilancio nella sua relazione annuale;
8. riafferma la chiara necessità di una maggiore cooperazione tra i servizi doganali degli Stati membri al fine di evitare danni al bilancio dell'Unione e ai bilanci nazionali, in particolare per quanto riguarda le perdite di IVA e i prodotti contraffatti;
9. è preoccupato in relazione al rischio di sottovalutare le cessioni di beni oggetto di commercio elettronico provenienti da paesi terzi e invita la Commissione a svolgere, negli Stati membri, attività di controllo e monitoraggio sufficienti, per garantire una migliore cooperazione;
10. rileva che negli ultimi anni il quadro europeo di valutazione dell'innovazione ha rivelato una tendenza positiva nella maggior parte degli Stati membri;
11. invita la Commissione a prestare maggiore attenzione alla distribuzione geografica dei fondi per la ricerca al fine di contribuire alla diffusione della cultura dell'eccellenza in tutta l'Unione e alla creazione di condizioni di parità per la crescita e l'occupazione; suggerisce di utilizzare maggiormente i Fondi strutturali per promuovere l'innovazione;
12. insiste sul fatto che l'elevato livello di impegni residui è dovuto principalmente alla lenta attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei; invita la Commissione ad

accelerare l'esecuzione dei programmi della politica di coesione e dei relativi pagamenti allo scopo di ridurre la durata del periodo di attuazione, in un primo tempo, all'anno n+2;

13. rileva che, conformemente al diritto dell'Unione, i beneficiari che sono ammessi ai pagamenti diretti della PAC sono coloro che coltivano la terra; invita la Commissione a presentare una proposta che modifichi le norme della PAC così da evitare che siano erogati fondi dell'Unione se il terreno è stato ottenuto con la forza, come è stato osservato in alcuni Stati membri;
14. insiste affinché la Commissione proponga di introdurre, tra le norme della PAC, un meccanismo specifico atto a sostenere gli agricoltori che devono affrontare le pratiche scorrette di accaparramento delle terre coltivabili, dando loro, in particolare, la possibilità di presentare un reclamo alla Commissione;
15. invita la Commissione a tenere conto, nelle sue proposte sul QFP e sul Green Deal europeo, delle conclusioni critiche della Corte in merito alla mancanza di efficienza e di efficacia dell'inverdimento del regime della PAC;
16. è particolarmente preoccupato dinanzi alle informazioni allarmanti fornite dalla stampa e dalle ONG in merito alla drammatica situazione dei migranti più vulnerabili nei punti di crisi, in particolare i minori migranti e le donne rifugiate; invita la Commissione ad adottare misure specifiche in cooperazione con le autorità degli Stati membri al fine di prevenire l'uso improprio dei fondi dell'Unione e di evitare abusi e traffici illeciti, nonché a garantire che detti fondi siano utilizzati per proteggere i diritti fondamentali;
17. sottolinea che il crescente ricorso a meccanismi finanziari per attuare le politiche dell'Unione nei paesi terzi, accanto al bilancio dell'Unione, rischia di compromettere il livello di responsabilità e trasparenza dell'azione dell'Unione stessa; insiste affinché la Commissione garantisca che la fornitura di aiuti esterni sia subordinata allo Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani nei paesi beneficiari; sottolinea, in particolare, la necessità di garantire che nessun fondo dell'Unione vada a sostegno del lavoro minorile forzato;

La dichiarazione di affidabilità della Corte

18. si compiace del fatto che la Corte abbia ritenuto i conti per il 2018 affidabili, come fa dal 2007, e abbia concluso che nel 2018 le entrate sono state esenti da errori rilevanti;
19. constata con soddisfazione che gli impegni alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;
20. accoglie con favore l'andamento positivo del tasso di errore più probabile per i pagamenti emessi dalla Corte rispetto agli ultimi anni, in quanto i pagamenti sono inficiati, nel 2018, da un tasso di errore più probabile del 2,6 %¹;

¹ Il tasso di errore più probabile per i pagamenti è stato stimato al 2,4 % nell'esercizio 2017, al 3,1 % nell'esercizio 2016, al 3,8 % nell'esercizio 2015, al 4,4 % nell'esercizio 2014, al 4,7 % nell'esercizio 2013, al 4,8 % nell'esercizio 2012 e al 3,9 % nell'esercizio 2011, al 3,7 % nell'esercizio 2010, al 3,3 % nell'esercizio

21. osserva che, per la terza volta consecutiva in 26 anni, la Corte ha emesso un parere con riserve (anziché un parere negativo) sulla legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti, il che significa che, secondo la Corte, gli errori rilevanti sono stati per lo più circoscritti alle spese basate sui rimborsi, che rappresentano circa la metà della popolazione sottoposta ad audit;
22. si rammarica del fatto che, per il 26° anno consecutivo, i pagamenti siano inficiati da un livello di errore rilevante a causa dell'efficacia soltanto parziale dei sistemi di vigilanza e controllo;
23. fa osservare che, quando i pagamenti sono effettuati sulla base del rimborso dei costi, la Corte stima il tasso di errore al 4,5 % (rispetto al 3,7 % del 2017 e al 4,8 % del 2016), mentre il tasso di errore per i pagamenti per diritti acquisiti² è inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %, esclusi alcuni regimi di sviluppo rurale;
24. sottolinea che la Corte ha riscontrato il più alto livello di errore stimato per la spesa nell'ambito della sottorubrica "Coesione economica, sociale e territoriale" (5,0 %), mentre il tasso di errore per la spesa nell'ambito della sottorubrica "Competitività per la crescita e l'occupazione" corrispondeva alla soglia di rilevanza (2,0 %);
25. evidenzia che, secondo il parere della Corte, la spesa per la ricerca continua ad essere un settore ad alto rischio e costituisce la principale fonte di errori nell'ambito della sottorubrica "Competitività";
26. osserva che la Corte ha fornito nel 2018 tassi di errore specifici per quattro sottorubriche/rubriche del QFP: "Competitività", "Coesione", "Risorse naturali" e "Spese amministrative";
27. sottolinea che la Corte non ha stimato i livelli di errore per i settori di spesa nell'ambito della rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e della rubrica 4 "Ruolo mondiale dell'Europa" del QFP; osserva inoltre che la Corte non ha pubblicato tassi di errore specifici per quanto riguarda lo sviluppo rurale e le operazioni di mercato nella PAC, né per il Fondo sociale europeo, né per il Fondo europeo di sviluppo regionale, né per il Fondo di coesione; suggerisce che la Corte prenda in considerazione la possibilità di rivedere la propria strategia di campionamento per garantire una migliore comparabilità da un anno all'altro;
28. rileva che la Corte ha verificato operazioni per un valore totale di 120,6 miliardi di EUR e che la rubrica "Risorse naturali" del QFP rappresenta la percentuale più consistente della popolazione di audit complessiva (48 %), mentre il peso della sottorubrica 1b "Coesione" è relativamente modesto (intorno al 20 %);
29. è sorpreso che la Corte abbia ritenuto che le risorse naturali dovessero costituire la quota maggiore della popolazione di audit complessiva per il suo esame della DAS, e

2009, al 5,2 % nell'esercizio 2008 e al 6,9 % nell'esercizio 2007.

² I pagamenti in questione comprendono borse di studio e di ricerca (sottorubrica 1a del QFP – capitolo 5), aiuti diretti agli agricoltori (rubrica 2 del QFP – capitolo 7) e sostegno al bilancio per i paesi terzi (rubrica 4 del QFP – capitolo 9). I pagamenti amministrativi consistono principalmente degli stipendi e delle pensioni dei funzionari dell'UE (rubrica 5 del QFP – capitolo 10). Complessivamente, la spesa per diritti acquisiti rappresenta circa il 53 % della popolazione sottoposta ad audit.

che invece i pagamenti diretti della PAC non siano soggetti ad errori;

30. sottolinea che la popolazione di audit della Corte per la "Coesione" si differenziava dagli anni precedenti e consisteva dei pagamenti finali per il periodo 2007-2013 e delle spese iscritte nei conti accettati su base annua dalla Commissione per il periodo 2014-2020; suggerisce che ciò significa che la Corte ha verificato operazioni per le quali gli Stati membri avevano attuato tutte le pertinenti azioni correttive;
31. sottolinea che, come negli anni precedenti, gli errori concernenti l'ammissibilità (ossia costi non ammissibili in dichiarazioni di spesa o progetti/attività/beneficiari non ammissibili) sono quelli che hanno contribuito maggiormente al livello di errore stimato, relativamente al 2018, per la spesa ad alto rischio;
32. sottolinea, tuttavia, che il loro impatto è stato minore rispetto a quello del 2017 (2018: 68 %, 2017: 93 %); rileva che ciò è dovuto al fatto che, per il 2018, gli auditor della Corte hanno rilevato un maggior numero di errori concernenti gli appalti pubblici, le norme sugli aiuti di Stato e le procedure di aggiudicazione delle sovvenzioni;
33. invita la Commissione a razionalizzare e a semplificare i quadri strategici che disciplinano l'esecuzione del bilancio dell'Unione, rafforzando così il rispetto dell'obbligo di render conto dei risultati e aumentando la chiarezza e la trasparenza per tutti i portatori di interessi;

Relazione annuale sulla gestione e il rendimento: risultati della gestione

Attendibilità dei dati trasmessi dalla Commissione

34. deplora il fatto che la Corte non abbia sottoposto ad audit la relazione annuale sulla gestione e il rendimento (RAGR); sottolinea, tuttavia, che la Corte ha esaminato alcune relazioni annuali di attività (RAA) e, in particolare, quelle della DG AGRI, della DG DEVCO, della DG ECHO, della DG NEAR, della DG EMPL e della DG REGIO;
35. sottolinea che, nel capitolo relativo alla sintesi della gestione finanziaria della RAGR, la Commissione riferisce in merito a un rischio stimato all'1,7 % e conferma che "il rischio al pagamento è quello che corrisponde maggiormente al "livello di errore più probabile" della Corte" (cfr. pagina 167 della RAGR 2018, COM(2019)0299);
36. osserva che nel 2018 la Commissione ha ribadito che i progressi erano principalmente dovuti ai buoni risultati (1,1 %) conseguiti nel settore della coesione (cfr. RAGR 2017, pag. 77)³; rileva con sorpresa che, per lo stesso anno civile 2017, la DG REGIO fa riferimento nella sua RAA 2018 (pagina 70) ad un diverso tasso di errore dell'1,95 %;
37. sottolinea la spiegazione fornita a pagina 83 della sua RAA 2018 il Direttore generale della DG EMPL:

³ RAGR 2017, pag. 77. Rispetto al 2016, la variazione principale è la netta diminuzione riscontrata nei settori della coesione, della migrazione e della pesca. In questo settore, gli attuali programmi per il periodo 2014-2020 stanno procedendo al ritmo previsto; essi hanno un rischio intrinsecamente inferiore dati la liquidazione annuale dei conti di nuova introduzione e il meccanismo di trattenuta del 10 % sui pagamenti intermedi fino all'attuazione di tutti i controlli e di tutte le misure correttive.

- "nelle RAA 2017, i direttori generali della DG REGIO e della DG EMPL hanno deciso di stimare il rischio calcolando, mediante una proiezione, un tasso di errore totale residuo provvisorio per la spesa dell'anno civile 2017 che non avevano ancora accettato né convalidato";
 - "la Corte è del parere che le RAA vadano semplificate ulteriormente e adattate al nuovo regime di controllo e affidabilità. Il nuovo regime implica che ci vogliono quasi due anni dalla fine del periodo contabile di riferimento perché la Commissione possa comunicare per la prima volta la propria conclusione sull'attendibilità dei tassi di errore residuo presentati dalle autorità di audit in relazione a un dato esercizio contabile";
38. rileva che, nelle relazioni esterne, la DG NEAR e la DG DEVCO utilizzano nelle loro RAA i tassi di errore residuo (TER) che risultano da studi sul TER realizzati da società esterne;
 39. evidenzia che il TER è calcolato sulle operazioni tratte dai contratti chiusi soltanto tra il 1° settembre 2017 e il 31 agosto 2018 (riquadro 9.5 della relazione annuale della Corte per il 2018) sulle quali sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche;
 40. insiste sul fatto che il TER della DG DEVCO e della DG NEAR non riguarda i pagamenti effettuati nel 2018;
 41. ricorda che, per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione/Fondo sicurezza interna, la DG HOME ha sottolineato che essa comunica soltanto il tasso di errore residuo dal momento che, come previsto dalla base giuridica, le autorità nazionali di audit non sono tenute a comunicare alla DG HOME i tassi di errore rilevati (cfr. risposta alla domanda 14, audizione del Commissario Avramopoulos del 18 ottobre 2018); osserva di conseguenza che il tasso di errore indicato è quello residuo, vale a dire il tasso di errore stimato meno gli importi corrispondenti a eventuali azioni correttive intraprese che hanno già ridotto efficacemente l'esposizione⁴;
 42. condivide l'opinione espressa dalla Corte (al punto 6.74 della relazione annuale della Corte per il 2018), secondo cui, nella RAGR la Commissione presenta un rischio stimato al momento del pagamento relativo alla "Coesione economica, sociale e territoriale si riferisce però a spese che non sono ancora state sottoposte all'intero ciclo di controlli";
 43. sottolinea che, per tale ragione, la Corte ha rilevato l'inattendibilità dei dati forniti dalla Commissione nella RAGR in materia di coesione sociale e territoriale (cfr. la relazione annuale della Corte per il 2018, punto 6.74);
 44. sottolinea inoltre che, visto che i tassi di errore pubblicati dalla Commissione in materia di coesione, relazioni esterne e alcuni dei settori d'intervento interni si basano sul rischio residuo, non vi è ragione di confrontare il rischio al pagamento comunicato dalla Commissione nella sua RAGR con il tasso di errore stimato dalla Corte;

⁴ Cfr. anche la risposta alla domanda per iscritto n. 1 in vista dell'audizione del Commissario Avramopoulos dell'11 novembre 2019

45. pone in evidenza che, se il rischio al pagamento comunicato dalla Commissione integra già le rettifiche finanziarie, la capacità correttiva dell'Unione può essere sovrastimata;
46. è del parere che gli ordinatori delegati, allorché comunicano gli specifici ambiti di spesa per i quali formulano una riserva, fanno riferimento alla soglia di rilevanza del 2 % espressa come TER, corrono il rischio in ultima analisi di non tutelare in maniera adeguata il bilancio dell'Unione;
47. deplora il fatto che le stime delle singole direzioni generali sul livello di spesa irregolare non siano basate su una metodologia coerente;
48. fa rilevare che le RAA delle direzioni generali e la RAGR utilizzano una terminologia complessa e incoerente, che rende difficile confrontare i risultati comunicati tra le diverse direzioni generali e nel tempo;
49. prende atto, in particolare, del parere della Corte, secondo cui la Commissione presenta nelle RAA delle DG REGIO e DG EMPL almeno 13 diverse aliquote per i due periodi di programmazione come misura della spesa a rischio; un numero così elevato di tassi sarebbe fonte di scarsa chiarezza e potenziale confusione riguardo alla loro pertinenza e affidabilità fornite" (RAA 2018 della DG EMPL, pag. 83);
50. osserva che, anziché fare riferimento al concetto di TER come nel 2017, nella sua RAGR la Commissione utilizza per il 2018 i termini "tasso di errore alla chiusura"; constata che il termine si riferisce al rischio al pagamento meno le stime di futuri recuperi e rettifiche che i gestori dei fondi dell'UE prevedono di effettuare relativamente alla spesa del 2018 nel corso dei successivi anni dei programmi in corso; sottolinea che questo tasso di errore rappresenta soltanto una stima;
51. rileva che, secondo la RAGR per il bilancio dell'Unione nel 2018 (COM 2019/0299 final) 30 ordinatori delegati (idem nel 2017) hanno emesso una garanzia senza riserve, mentre 20 dichiarazioni (idem nel 2017) contenevano 40 riserve (38 nel 2017 e 37 nel 2016);
52. fa rilevare che, confrontando le 40 riserve per il 2018 alle 38 del 2017, 38 riserve risultano ricorrenti, mentre l'importo a rischio al momento della rendicontazione per la spesa del 2017 oggetto di riserve è stimato a 1,078 miliardi di EUR (1,053 miliardi di EUR nel 2017, 1,6 miliardi di EUR nel 2016 e 1,3 miliardi di EUR nel 2015);
53. constata che, nonostante i miglioramenti nella sua analisi sull'impatto delle misure correttive, la Commissione non ha eliminato il rischio di sovrastimare l'incidenza di tali misure;
54. pone in evidenza, in particolare, che per oltre tre quarti della spesa nel 2018, le direzioni generali della Commissione basano le loro stime degli importi a rischio sui dati forniti dalle autorità nazionali, laddove dalle RAA delle direzioni generali interessate della Commissione (DG AGRI, DG REGIO e DG EMPL) risulta che l'attendibilità delle relazioni sui controlli fornite dagli Stati membri permane problematica;
55. rinnova la richiesta alla Commissione e agli Stati membri di porre in essere valide procedure per confermare i tempi, l'origine e l'entità delle misure correttive e di fornire informazioni che consentano quanto più possibile di conciliare l'anno in cui viene

effettuato il pagamento, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui i recuperi o le rettifiche finanziarie vengono comunicati nelle note allegate ai conti;

56. invita la Commissione a semplificare e armonizzare meglio le prassi e metodologie delle direzioni generali affinché si conformino pienamente alle disposizioni dell'articolo 247 del regolamento finanziario e, in particolare, al paragrafo 1 ter, il quale dispone che: "[...] la relazione annuale sulla gestione e il rendimento [...] comprende informazioni sulle disposizioni essenziali in materia di governance in seno alla Commissione, nonché: i) una stima del livello di errore nelle spese dell'Unione sulla base di una metodologia coerente e una stima delle rettifiche future [...];"
57. invita la Commissione, conformemente all'articolo 247 del regolamento finanziario, ad allineare la sua metodologia a quella utilizzata dalla Corte e a fornire all'autorità di controllo del bilancio un unico tasso di errore corrispondente al rischio al pagamento; la invita altresì a pubblicare a parte una stima delle future rettifiche;
58. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per ottenere dagli Stati membri dati attendibili sul tasso di errore al pagamento;
59. invita la Corte:
 - a) a esaminare e rivedere entrambe le parti della RAGR nella sua relazione annuale e
 - b) a esaminare se nelle RAA delle direzioni generali la soglia di rilevanza utilizzata per attivare i meccanismi di emissione di riserve non debba essere espressa come rischio al pagamento piuttosto che il TER;

Gestione finanziaria e di bilancio

60. constata che nel 2018 gli stanziamenti d'impegno e di pagamento disponibili nel bilancio definitivo sono stati quasi interamente utilizzati: 99,5 % degli stanziamenti d'impegno e 98,6 % degli stanziamenti di pagamento;
61. fa rilevare che nel 2018 si è assistito a un significativo incremento delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri per i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);
62. rileva con preoccupazione che ingenti importi di prefinanziamenti annuali per i fondi SIE non utilizzati sono stati riversati al bilancio dell'UE, principalmente a causa di ritardi: 8,1 miliardi di EUR nel 2018 (rispetto ai 5,4 miliardi di EUR nel 2017), che hanno fatto lievitare in modo significativo le entrate con destinazione specifica nel biennio in questione;
63. sottolinea che nel 2018
 - non vi è stato bisogno di pagamenti aggiuntivi, né sono stati necessari i 5,3 miliardi di EUR del margine globale per i pagamenti (MGP) disponibili da esercizi precedenti;
 - i 5,3 miliardi non hanno potuto essere trasferiti, poiché i massimali dell'MGP per il 2019 e per il 2020 erano stati raggiunti,

- né è stato possibile trasferire al 2019 o al 2020 un importo aggiuntivo di 11,2 miliardi di EUR di stanziamenti di pagamento non utilizzati nel 2018;
64. sottolinea che, secondo le previsioni della Corte (punti 2.15 e 2.16 della sua relazione), un totale di 44,9 miliardi di EUR potrebbe restare inutilizzato entro il 2020; ricorda che la flessibilità garantita dall'MGP avrà fine nel 2020 insieme all'attuale QFP;
65. sottolinea con preoccupazione che:
- gli impegni non ancora liquidati hanno continuato a crescere, raggiungendo i 281,2 miliardi di EUR alla fine del 2018 (rispetto ai 267,3 miliardi di EUR nel 2017) e sono aumentati del 36 % (73,7 miliardi di EUR) negli ultimi sette anni dal 2011, il corrispondente anno del precedente QFP;
 - in base alle previsioni a lungo termine della Commissione (COM(2018)0687), gli impegni non ancora liquidati raggiungeranno i 313 miliardi di EUR nel 2023, cifra prossima alle proiezioni della Corte;
66. ricorda che l'elevato livello di impegni non ancora liquidati è imputabile, principalmente, alla lenta attuazione dei fondi SIE, ma anche allo scarto annuo tra impegni e pagamenti e all'aumento dell'entità del bilancio dell'Unione (analisi rapida della Corte: "Impegni non ancora liquidati nel bilancio dell'UE: approfondimento");
67. condivide la preoccupazione della Corte per quanto riguarda l'esistenza di un rischio elevato che non siano disponibili sufficienti stanziamenti di pagamento per coprire tutti gli importi dovuti nei primi anni del nuovo QFP e che ciò possa esser particolarmente vero per il 2021, il primo anno del nuovo QFP 2021-2027 (relazione della Corte, punto 2.20);
68. richiama l'attenzione sul fatto che il rischio che gli stanziamenti di pagamento non siano sufficienti è ancor maggiore se si considera che l'attuazione dei fondi SIE ha subito ancora più ritardi rispetto a quanto avvenuto nel precedente QFP;
69. fa osservare che secondo la Corte: nel complesso, l'assorbimento dei fondi SIE degli Stati membri è stato inferiore rispetto al corrispondente anno del precedente QFP (relazione annuale della Corte per il 2018, paragrafi da 2.22 a 2.24);
70. pone in evidenza, in particolare, che solo Bulgaria, Lussemburgo, Austria, Romania e Finlandia vantano nell'attuale QFP un tasso di assorbimento più rapido di quello avuto nel precedente QFP;
71. sottolinea che le garanzie sostenute dal bilancio dell'Unione sono cresciute negli ultimi anni e che ciò è dovuto principalmente all'aggiunta del Fondo europeo per gli investimenti strategici e delle garanzie per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile; rileva che tra le altre garanzie figurano le garanzie per il mandato di prestiti esterni concesse alla BEI e le garanzie dell'UE a copertura delle attività di assunzione e concessione di prestiti, che sono per lo più prestiti agli Stati membri;
72. osserva con preoccupazione che l'aumento delle garanzie accresce l'esposizione al rischio del bilancio dell'UE, dal momento che il livello di perdite attese dalla Commissione è coperto da fondi di garanzia, che nel nuovo QFP confluiranno in un

fondo comune di copertura;

73. sottolinea che negli ultimi anni, l'UE ha fatto sempre più ricorso agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio prestate al gruppo BEI e che quest'ultimo ha una relazione complessa con il bilancio dell'UE e meccanismi di rendicontabilità diversi da quelli delle istituzioni dell'UE;
74. ricorda che, al momento, le operazioni del gruppo BEI che non sono finanziate dal bilancio dell'Unione ma che perseguono i medesimi obiettivi dell'Unione non rientrano nel mandato di audit della Corte dei conti europea; evidenzia che, in altre parole, la Corte non è in grado di fornire un quadro completo dei nessi tra le operazioni del gruppo BEI e il bilancio dell'Unione;
75. approva le principali raccomandazioni formulate dalla Corte nel capitolo 2 della sua relazione annuale per il 2018;
76. invita la Commissione ad adottare misure per scongiurare un'indebita pressione sul livello degli stanziamenti di pagamento nei primi anni del QFP per il periodo di programmazione 2021-2027; chiede che tali misure consistano:
 - a) nel migliorare l'esattezza delle previsioni del fabbisogno di pagamenti;
 - b) nell'invitare l'autorità di bilancio:
 - i) ad assicurare un ordinato equilibrio tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento iscritti a bilancio per il prossimo QFP incrementando gli stanziamenti di pagamento, modificando le norme sugli impegni o riducendo gli stanziamenti d'impegno;
 - ii) a tenere conto, a tal fine, della possibilità di un elevato importo delle richieste di pagamento nel 2021 e nel 2022 nonché dell'impossibilità di trasferire al prossimo QFP gli stanziamenti di pagamento inutilizzati;
 - c) nel facilitare la tempestiva approvazione dei quadri giuridici e nell'incoraggiare gli Stati membri a pianificare i programmi con anticipo;
77. invita la Commissione ad assicurare, non appena verrà istituito il fondo comune di copertura, una gestione efficace e un monitoraggio aggiornato dell'esposizione del bilancio dell'UE alle relative garanzie; chiede alla Commissione, in tale contesto, di basare il calcolo del tasso di copertura efficace su una metodologia prudente, fondata su buone prassi consolidate;
78. invita la Commissione a presentare ogni anno all'autorità di bilancio l'importo complessivo e la ripartizione dei fondi trasferiti dal bilancio dell'Unione per gli strumenti finanziari gestiti dal Gruppo BEI;

Ottenere risultati dal bilancio dell'Unione

79. sottolinea che le informazioni sulla performance sono intese a fornire indicazioni in merito al conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi di determinate politiche e programmi dell'Unione; propone che, se occorrono miglioramenti, le informazioni sulla

performance siano utilizzate come base per definire il processo di definizione delle necessarie misure correttive e per monitorarne l'attuazione;

80. si compiace del fatto che la Corte abbia analizzato nel 2018 le informazioni sulla performance pubblicate dalla Commissione e, in particolare, abbia riesaminato gli indicatori di performance:
- nelle dichiarazioni programmatiche che accompagnano il progetto di bilancio per il 2019;
 - nella panoramica sulla performance dei programmi (PPP) finanziati a titolo del bilancio dell'Unione per il periodo 2014-2020, pubblicata per la prima volta nel maggio 2018;
81. insiste sul fatto che i controlli di conformità e di gestione rappresentano due facce della stessa medaglia; sottolinea che accorpate le due dimensioni, vale a dire la valutazione dei risultati conseguiti, pur garantendo la legittimità e la regolarità della spesa, dovrebbe permettere alle autorità di scarico di garantire il valore aggiunto dell'Unione e di controllare l'esecuzione del bilancio della Commissione;
82. deplora una volta di più che le RAA dei direttori generali della Commissione non includano una dichiarazione sulla qualità dei dati sulla performance comunicati e da essi firmati e che, di conseguenza, nell'adottare la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, il Collegio dei Commissari si assume la piena responsabilità politica della gestione finanziaria del bilancio dell'Unione ma non per la comunicazione della performance e dei risultati;
83. accoglie con favore l'intenzione della Corte di aggiornare la sua valutazione della performance della spesa dell'Unione nella sua relazione annuale e, in particolare, di presentare per ciascuna rubrica del QFP un capitolo sulla conformità e sulla performance;
84. plaude al fatto che la Corte abbia inserito nel capitolo 3 della sua relazione annuale per il 2018, al titolo "ottenere risultati dal bilancio", una sintesi delle principali relazioni speciali pubblicate nell'anno per rubrica del QFP; constata che nel 2018 le risposte pubblicate alle relazioni della Corte mostrano che i soggetti sottoposti a audit hanno accolto integralmente il 78 % delle raccomandazioni della Corte (rispetto al 68 % del 2017) e che nel 18 % dei casi, le raccomandazioni erano state attuate solo per alcuni aspetti, con il permanere di notevoli carenze; rileva che soltanto il 6 % delle raccomandazioni non risultava attuato; esprime preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri la capacità amministrativa potrebbe essere insufficiente;
85. osserva con preoccupazione che, nel complesso, i dati inclusi nelle dichiarazioni programmatiche indicano che i progressi compiuti verso i valori-obiettivo di performance sono moderati, il che può essere spiegato con l'avvio tardivo e lento dei programmi di coesione e di sviluppo rurale; constata che ciò è dovuto anche alla mancanza di capacità amministrativa in alcuni Stati membri;
86. sottolinea che, secondo la Corte, gli indicatori non hanno sempre fornito un quadro accurato dei progressi effettivi;

87. insiste sulla necessità di considerare con cautela il calcolo dei progressi dai valori di partenza verso quelli obiettivo e i progressi verso i valori obiettivo indicati dalla Commissione nella PPP, visto che molti indicatori non sono stati scelti correttamente o non è stato possibile calcolare i progressi per una serie di indicatori; rileva che per quasi la metà degli indicatori non è stato possibile calcolare i progressi dai valori di partenza verso quelli obiettivo;
88. osserva con preoccupazione che per alcuni programmi i dati disponibili erano di qualità insufficiente e che alcuni programmi includono valori-obiettivo non sufficientemente ambiziosi;
89. invita la Commissione a promuovere l'inclusione nelle dichiarazioni programmatiche di indicatori che:
- a) attraverso un miglior equilibrio tra risorse, realizzazioni, risultati e impatti, forniscano informazioni maggiormente pertinenti sui risultati ottenuti dai programmi di spesa dell'Unione;
 - b) abbiano un chiaro nesso con le azioni finanziate dai programmi di spesa dell'Unione;
 - c) riflettano quanto conseguito dai programmi di spesa dell'Unione piuttosto che la performance della Commissione o di altri organismi che li attuano e
 - d) riguardino gli obiettivi dei programmi.
90. insiste sul fatto che, per essere in grado di calcolare i progressi dal valore di partenza al valore-obiettivo, la Commissione deve proporre, per tutti i programmi, quadri di performance con indicatori di performance aventi le caratteristiche elencate in appresso e, se ritiene che ciò non sia rilevante per un indicatore specifico, deve motivare la sua scelta nelle dichiarazioni programmatiche:
- a) valori di partenza quantitativi, con indicazione dell'anno di riferimento per tali valori;
 - b) tappe intermedie quantitative;
 - c) valori-obiettivo quantitativi, con indicazione dell'anno di riferimento per tali valori;
 - d) dati che abbiano il livello di qualità richiesto, in modo che i progressi dal valore di partenza al valori-obiettivo possano essere calcolati facilmente;
91. invita la Commissione a cercare di ottenere tempestivamente le informazioni sulla performance per tutti gli indicatori connessi, ad esempio introducendo nuovi strumenti di comunicazione su piattaforme online;
92. invita la Commissione a documentare tutti i valori-obiettivo proposti, in modo che l'autorità di bilancio possa valutarne il grado di ambizione;
93. invita la Commissione a migliorare ulteriormente la PPP, in particolare;

- a) utilizzando un unico metodo per calcolare i progressi dal valore di partenza al valore-obiettivo e, ove ritenga che ciò non sia possibile per un indicatore specifico, la Commissione dovrebbe illustrare il proprio approccio nella PPP;
- b) spiegando la logica alla base della selezione degli indicatori di performance per ogni programma.

Entrate

Relazione annuale della Corte per il 2018

- 94. prende atto con soddisfazione della constatazione della Corte, secondo cui le entrate non sono inficiate da un tasso di errore rilevante e i sistemi relativi alle entrate sono, nel complesso, efficaci;
- 95. rileva che, per il terzo anno consecutivo, la DG Bilancio ha emesso una riserva sul valore delle risorse proprie tradizionali (RPT) riscosse dal Regno Unito, non avendo quest'ultimo reso disponibili per il bilancio dell'Unione i dazi doganali evasi su importazioni di prodotti tessili e calzaturieri;
- 96. rileva con preoccupazione che la portata della riserva di quest'anno è stata estesa anche alle potenziali perdite di RPT per somme non riscosse dagli Stati membri a seguito della suddetta sottovalutazione, perdite che non sono state ancora stimate;
- 97. deplora che, dopo aver chiesto nel 2011 al Regno Unito di tracciare profili di rischio per importazioni sottovalutate di tessili e calzature dalla Cina, la Commissione abbia impiegato più di sette anni per avviare una procedura d'infrazione;
- 98. plaude al fatto che nel 2018 la Commissione ha espresso un parere motivato diretto al Regno Unito e calcolato le perdite totali (in capitale e interessi) per il bilancio dell'UE a 2,8 miliardi di EUR e che nel marzo 2019 ha deferito il caso alla Corte di giustizia;
- 99. deplora che i principali controlli interni relativi alle RPT esaminati dalla Corte presso la Commissione e alcuni Stati membri siano stati parzialmente efficaci;
- 100. osserva con preoccupazione che in Spagna la Corte ha riscontrato carenze nei sistemi di controllo per la compilazione degli estratti mensili dei dazi doganali;
- 101. osserva altresì con preoccupazione che in Francia, Italia e Spagna la Corte ha riscontrato carenze nella gestione dei dazi accertati non ancora riscossi; rileva che tali carenze riguardavano per lo più ritardi nella riscossione coattiva di obbligazioni doganali e la registrazione o la cancellazione tardiva dei crediti nel sistema contabile; constata la presenza di carenze nelle verifiche svolte dalla Commissione sugli estratti RPT degli Stati membri;
- 102. deplora che il programma di ispezione della Commissione del 2018 riguardo all'efficienza dei sistemi degli Stati membri per la raccolta, la notifica e la messa a disposizione gli importi corretti di RPT non fosse sufficientemente supportato da una valutazione dei rischi strutturata e documentata e che non classificasse gli Stati membri in base al livello di rischio o presentasse l'incidenza e la probabilità di rischi;

103. constata con preoccupazione che la Commissione, una volta ricevuti – con cadenza mensile o trimestrale – gli estratti RPT, non analizzava sistematicamente i cambiamenti insoliti intervenuti negli estratti, né raccoglieva informazioni pertinenti che ne spiegassero le ragioni;
104. fa osservare che il numero di riserve attinenti all'IVA e all'RNL resta nel complesso invariato, mentre sono aumentate le osservazioni aperte in materia di RPT⁵;
105. deplora il fatto che l'esame svolto dagli auditor della Corte su un campione selezionato di osservazioni aperte su RPT aventi incidenze finanziarie abbia palesato ritardi nella verifica del seguito dato e nella chiusura di dette osservazioni da parte della Commissione; constata inoltre che la Corte ha rilevato che il 27 % delle osservazioni aperte erano pendenti da più di cinque anni;
106. rileva che l'IVA ha rappresentato il 12 % dei 145 miliardi di EUR di entrate dell'Unione nel 2018; sottolinea, in tale contesto, che la Commissione ha stimato a 137,5 miliardi di EUR il "divario" dell'IVA, ossia la differenza tra il gettito IVA atteso e l'importo effettivamente riscosso, nel 2017⁶;
107. nota con preoccupazione che nel 2018 la Commissione ha formulato una riserva generale sulla stima elaborata dalla Francia per il proprio RNL, in quanto il paese aveva fornito informazioni insufficienti sulla compilazione dell'RNL;
108. deplora che, per quanto riguarda le cinque raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione annuale per il 2015, la Commissione ne avesse attuato integralmente soltanto una, mentre un'altra per alcuni aspetti e tre raccomandazioni per la maggior parte degli aspetti;
109. invita la Commissione ad attuare una valutazione dei rischi più strutturata e documentata per la pianificazione delle ispezioni RPT, comprendente un'analisi del tasso di rischio di ciascuno Stato membro e dei rischi connessi alla compilazione della contabilità A e B;
110. invita la Commissione ad ampliare la portata dei controlli mensili e trimestrali degli estratti della contabilità A e B per le RPT, procedendo a un'analisi più approfondita delle modifiche anomale, onde assicurare una risposta tempestiva a potenziali anomalie;

Relazione speciale n. 12/2019 della Corte: Commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti

111. constata l'assenza di stime sull'entità delle perdite di IVA a livello di Unione relative alle prestazioni transfrontaliere di servizi, sebbene la Commissione stimi a ben 5 miliardi di EUR annui le perdite nelle cessioni di beni di modico valore provenienti da

⁵ Quando la Commissione individua casi di potenziali inosservanze dei regolamenti sulle risorse proprie nei dati forniti dagli Stati membri, considera tali dati potenzialmente modificabili finché non ne ha accertato la conformità. Per i casi relativi all'RNL o all'IVA, questa procedura è chiamata apposizione di una riserva; per i casi relativi alle RPT, la procedura in questione è detta formulazione di un'osservazione aperta. Una volta ottenute dagli Stati membri le informazioni di cui necessita, la Commissione determina l'impatto delle riserve e delle osservazioni aperte sul bilancio dell'UE.

⁶ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en

paesi terzi;

112. pone in evidenza il ruolo degli Stati membri nell'attuazione degli accordi di cooperazione amministrativa, dell'efficacia dei controlli, dell'esecuzione della raccolta dati e del monitoraggio del rispetto del quadro normativo da parte degli operatori;
113. è consapevole del fatto che l'esecuzione della riscossione dell'IVA è di competenza degli Stati membri;
114. sottolinea l'importanza di utilizzare lo scambio di informazioni tra Stati membri e con i paesi terzi;
115. invita gli Stati membri a intensificare lo scambio di informazioni su società e operazioni che si presumono fraudolente tramite Eurofisc;
116. invita le autorità fiscali degli Stati membri a intensificare le proprie attività di controllo sul mini sportello unico⁷;
117. esorta la Commissione a svolgere sufficienti attività di controllo e monitoraggio negli Stati membri;
116. esprime preoccupazione per il rischio di sottovalutare le cessioni di beni nell'ambito del commercio elettronico provenienti da paesi terzi; accoglie con favore le iniziative prese per risolvere il problema delle frodi in materia di IVA nell'ambito del commercio elettronico;
118. chiede una rapida adozione della legislazione proposta in materia di IVA per il commercio elettronico, onde ovviare alle carenze del regime delle vendite a distanza;
119. invita l'OLAF a informarlo dei risultati delle sue indagini sulle importazioni di capi di abbigliamento di modico valore nell'ambito del commercio elettronico e sulle presunte importazioni, attraverso il commercio elettronico, di merci potenzialmente sensibili per via aerea;

Competitività per la crescita e l'occupazione

120. rileva che la sottorubrica 1a ("Competitività per la crescita e l'occupazione") del quadro finanziario pluriennale (QFP) corrisponde al 13,7% del bilancio dell'Unione, ossia a 21,4 miliardi di EUR; di tale importo, 11,7 miliardi di EUR (54,3 %) sono destinati alla ricerca e all'innovazione, 2,4 miliardi di EUR (11,1 %) all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport, 2,2 miliardi di EUR (10,4 %) ai trasporti e all'energia, 1,5 miliardi di EUR (7,2 %) allo spazio e il resto ad altre azioni;

Contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020

121. ritiene che il quadro europeo di valutazione dell'innovazione abbia evidenziato una

⁷ Sistema volontario di facilitazione degli scambi che consente a soggetti passivi (imprese UE e non-UE) che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui essi non sono stabiliti di contabilizzare e dichiarare l'IVA dovuta su tali prestazioni tramite un portale web nello Stato membro in cui sono registrati a fini IVA.

tendenza positiva nella maggior parte dei paesi dell'Unione, in particolare a Malta, nei Paesi Bassi e in Spagna, mentre la Svezia si conferma leader dell'innovazione nell'Unione;

122. deplora tuttavia che la maggior parte degli Stati membri continui ad accusare ritardi nel conseguimento dell'obiettivo di investire il 3 % del prodotto interno lordo (PIL) in ricerca e sviluppo; sottolinea che la DG R&I fornisce principalmente tre motivi per tale stagnazione, ossia a) la mancanza di investimenti pubblici e privati in questo settore, b) la scarsa qualità ed efficienza dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione e c) le carenze del mercato connesse alla decisione sugli investimenti delle imprese in R&I;
123. si compiace del fatto che il grado di partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alla parte "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" (*Leadership in Enabling and Industrial Technologies – LEIT*) e al pilastro "Sfide per la società" del programma Orizzonte 2020 continui a essere al di sopra dell'obiettivo del programma, il che riflette i notevoli sforzi compiuti per attrarre le PMI nel programma e le semplificazioni apportate per facilitarne la partecipazione;
124. plaude inoltre al fatto che la quota di nuovi arrivati in Orizzonte 2020 abbia raggiunto il 61,4 %, superando in tal modo il parametro di riferimento del 55 % fissato per il 2018;
125. esprime continua preoccupazione per il fatto che la quota del contributo dell'Unione alle azioni per il clima è ferma al 30 % dal 2014;

Ambito dell'audit e approccio seguito

126. rileva che la Corte ha esaminato un campione di 130 operazioni, in modo che fosse rappresentativo dell'intera gamma di spese effettuate nell'ambito di tale sottorubrica del QFP: esso comprendeva 81 operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione (22 a titolo del 7° PQ e 59 a titolo di Orizzonte 2020) nonché 49 operazioni concernenti altri programmi e attività, in particolare Erasmus+, il meccanismo per collegare l'Europa e i programmi spaziali; i beneficiari sottoposti ad audit erano ubicati in 19 Stati membri e quattro paesi terzi;
127. si compiace del fatto che, sulla base dei 31 errori, la Corte abbia stimato al 2,0 % il tasso di errore per l'intera sottorubrica 1a del QFP e che tale percentuale sia inferiore a quella dei due anni precedenti, il cui tasso di errore stimato era leggermente superiore al 4 %;
128. deplora tuttavia che, in otto casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari, le dichiarazioni di spesa presentate ai fini del rimborso contenevano informazioni sufficienti, che avrebbero consentito alla Commissione, alle autorità nazionali o ai revisori indipendenti di prevenire o individuare e correggere gli errori prima di accettare la spesa; osserva che, se la Commissione avesse utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato più basso dello 0,3 %;
129. constata che, come negli anni precedenti, numerosi errori quantificabili hanno riguardato i costi del personale; inoltre sono stati inficiati da errori anche i costi per attrezzature e infrastrutture;

130. apprende con stupore che le verifiche ex ante per i programmi relativi alle grandi infrastrutture di ricerca sono state non solo dispendiose in termini di tempo e denaro (vale a dire manodopera, spostamenti), ma hanno avuto spesso uno scarso impatto sulla prevenzione degli errori;
131. constata che la Corte ha esaminato i fascicoli di audit (documenti di lavoro e documenti giustificativi) presso il Servizio comune di audit e le società private di revisione contabile e che, in 11 casi, essa ha dovuto eseguire procedure di audit supplementari, principalmente a causa della necessità di ottenere ulteriori documenti giustificativi o di discrepanze nei documenti di lavoro;
132. esprime preoccupazione per gli errori metodologici riscontrati dalla Corte per il calcolo del tasso di errore nel programma Orizzonte 2020: "Gli audit ex post mirano a raggiungere la massima copertura delle spese accettate, ma di rado coprono tutte le spese. Il tasso di errore è calcolato come percentuale di tutte le spese accettate, invece che degli importi effettivamente sottoposti ad audit. Ciò significa che, nel calcolo dell'errore, il denominatore è più elevato, per cui il tasso di errore dichiarato è inferiore. Nel caso gli errori rilevati siano di natura sistemica, l'errore viene estrapolato, compensando così in parte la sottodichiarazione di cui sopra. Tuttavia, poiché l'estrapolazione non viene eseguita per errori non sistemici, il tasso di errore globale è comunque sottodichiarato."⁸;
133. rileva che la DG R&I ha calcolato i tassi di errore per il Settimo programma quadro (7° PQ) e per Orizzonte 2020:
- la DG R&I ha stimato che il tasso di errore rappresentativo comune per il 7° PQ, calcolato su base pluriennale, è leggermente superiore al 5 %; il TER è stimato al 3,36 %;
 - il TER per il settore della ricerca e dell'innovazione è pari al 2,22 % (2,24 % per la DG R&I) e dovrebbe salire a circa 2,45 % (2,48 % per la DG R&I), tenendo conto dei progetti di relazioni di audit;
134. constata che per la DG R&I l'importo totale stimato a rischio al pagamento per i pagamenti 2018 effettuati è compreso tra 97,6 e 101,1 milioni di EUR; l'importo globale a rischio alla chiusura per le spese del 2018 oscilla tra 69,1 e 72,7 milioni di EUR, il che rappresenta il 2,21 % - 2,33 % della spesa totale;
135. fa rilevare che i concetti di "rischio al pagamento" e di "rischio e chiusura" sono stati introdotti per l'esercizio di audit 2018;
136. plaude al fatto che le conclusioni della Corte (basate sulla sottorubrica del QFP) e della Commissione sono simili;

Gestione finanziaria e controlli interni

137. fa osservare che per il 7° PQ è stata mantenuta la riserva orizzontale sul rimborso delle

⁸ Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, corredata delle risposte delle istituzioni (GU C 340 del 10.11.2011), punto 5.34.

dichiarazioni di spesa;

138. precisa che nel 2018 la DG R&I ha gestito direttamente il 56 % (rispetto al 58 % nel 2017) del proprio bilancio, espresso in termini di pagamenti, e che il 44 % dei pagamenti è stato destinato ad altri organismi preposti, incaricati della sua esecuzione;
139. constata che la DG R&I ha affidato il 15,05 % del proprio bilancio per il 2018 alla BEI/al FEI per Innovfin, che Innovfin mira a sostenere la ricerca e l'innovazione attraverso strumenti finanziari e che l'importo trasferito alla BEI/al FEI nel 2018 è ammontato a 472,9 milioni di EUR;
140. è del parere che qualsiasi programma, azione o progetto della famiglia della BEI cofinanziati dal bilancio dell'Unione debba essere oggetto di audit della Corte;
141. manifesta inquietudine per il fatto che, sebbene 4 740 dei 4 934 progetti del periodo di finanziamento 2007-2013 siano chiusi, permane un arretrato di impegni residui ("*reste à liquider*" o "RAL") pari a 157,3 milioni di EUR e che la Commissione non è in grado di indicare quando i RAL saranno liquidati⁹;
142. fa rilevare che per l'attuale periodo di programmazione 2014-2020, è stato eseguito il 64,26 % del bilancio;
143. incoraggia la DG R&I a proseguire gli sforzi di semplificazione in linea con la relazione speciale della Corte 28/2018, ma senza compromettere la certezza del diritto e senza spostare i controlli dalla fase ex post a quella ex ante ;
144. è del parere che la DG R&I debba prestare maggiore attenzione alla misurazione del valore aggiunto dell'Unione per gli investimenti in R&I;

HUAWEI

145. constata che le controllate di HUAWEI hanno presentato domanda di cofinanziamento dell'Unione nell'ambito del programma Orizzonte 2020;
146. osserva, tuttavia, che partecipanti del Brasile, della Cina, dell'India, del Messico e della Russia non erano più finanziati a titolo di Orizzonte 2020¹⁰;
147. ricorda che le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma Orizzonte 2020 disciplinano lo sfruttamento dei risultati e conferiscono alla Commissione il diritto di opporsi ai trasferimenti di proprietà o alle concessioni di licenze esclusive a soggetti stabiliti in paesi terzi non associato a Orizzonte 2020;
148. constata che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, in tale contesto, ha analizzato le informazioni su presunte violazioni ma ha comunque deciso di non avviare un'indagine in quanto i sospetti di frode non erano sufficienti;

⁹ Risposta alla domanda 10 del questionario in vista della discussione con il Commissario MOEDAS: <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf>

¹⁰ DG R&I, relazione annuale di attività 2018, pag. 16.

149. esprime preoccupazione per la constatazione della Corte secondo cui i sistemi di controllo interno dell'agenzia devono essere nettamente migliorati e che la Commissione ha emesso, per il secondo anno consecutivo, una riserva sul sistema;

Raccomandazioni

150. invita la DG R&I:
- a dare seguito alle raccomandazioni della Corte relative a questa sottovoce;
 - ad attuare quanto prima le 26 raccomandazioni pendenti del Servizio di audit interno;
 - a prestare maggiore attenzione alla promozione delle azioni per il clima (un ICP) e a dar prova di maggiore ambizione al riguardo;
 - a prestare particolare attenzione alla conformità alle norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte 2020;
 - a pubblicare nella sua relazione annuale di attività tutte le sue proposte di raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito dell'esercizio del semestre europeo;
 - a rivedere la verifica ex ante per le grandi infrastrutture di ricerca al fine di accelerare il processo e rendere i risultati più attendibili;
 - a riferire, insieme all'EACEA, alla commissione competente del Parlamento entro il luglio 2020 sulle riforme introdotte per porre rimedio alla situazione;
 - a prestare particolare attenzione alla distribuzione dei fondi al beneficiario da parte del coordinatore del progetto;
 - a investire nella misurazione della performance e del valore aggiunto dell'Unione;
151. invita la Corte ad ampliare la valutazione della performance nella sua relazione annuale, per la quale le relazioni speciali della Corte costituiscono una preziosa fonte di informazioni; si compiace, in tale contesto, delle proposte formulate il 19 novembre 2019 a Lussemburgo in occasione della visita della commissione per il controllo dei bilanci;

Coesione economica, sociale e territoriale

152. rileva che la sottorubrica 1b ("Coesione economica, sociale e territoriale") del quadro finanziario pluriennale (QFP) corrisponde al 34,8 % del bilancio dell'Unione, ossia a 54,5 miliardi di EUR; osserva che, di questo importo, 30,1 miliardi di EUR (55,1 %) sono destinati al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 9,3 miliardi di EUR (17 %) al Fondo di coesione, 13,9 miliardi di EUR (25,6 %) al Fondo sociale europeo (FSE) e l'importo rimanente è destinato ad altre azioni;
153. è stato informato che nel 2018 la DG REGIO ha erogato 39,5 miliardi di EUR;

Contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2020

154. prende atto delle seguenti affermazioni della Commissione con riferimento agli indicatori chiave di performance (ICP):
- per quanto riguarda l'occupazione, la crescita e gli investimenti, ogni euro speso ha generato una crescita addizionale di 2,7 EUR del prodotto interno lordo (PIL), il che a sua volta ha determinato la creazione di circa 1,3 milioni di posti di lavoro nel corso dell'ultimo periodo di programmazione;
 - per quanto riguarda il potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, le previsioni indicano, sulla base dei progetti selezionati a fine 2017, che il numero di progetti di cooperazione tra imprese e istituti di ricerca è quasi raddoppiato;
 - per quanto riguarda la competitività delle PMI, le previsioni indicano, sulla base dei progetti selezionati a fine 2017, che il numero di imprese beneficiarie di un sostegno è aumentato del 40 %;
 - per quanto riguarda l'economia a basse emissioni di carbonio, le previsioni indicano, sulla base dei progetti selezionati a fine 2017, che il numero è più che raddoppiato ed è stato raggiunto il 69,2 % dell'obiettivo di 6 708 megawatt di capacità addizionale fissato per la fine del 2023;
155. rileva nondimeno che non si hanno molte informazioni sulla sostenibilità¹¹ e la qualità di questi investimenti e sulla misura in cui l'andamento economico positivo sia favorito dalla generale ripresa economica piuttosto che dai finanziamenti dell'Unione;

Ambito dell'audit e approccio seguito

156. rileva che la Corte ha esaminato un campione di 220 operazioni già verificate in precedenza dalle autorità di audit, selezionato in modo da essere statisticamente rappresentativo dell'intera gamma delle spese nell'ambito della sottorubrica 1b del QFP;
157. prende atto del fatto che, nelle suddette 220 operazioni, la Corte ha individuato e quantificato 36 errori che non erano stati riscontrati dalle autorità di audit e che, considerati i 60 errori già riscontrati dalle autorità di audit e il valore delle rettifiche applicate dalle autorità di programma (pari a un totale di 314 milioni di euro per entrambi i periodi di programmazione), la Corte ha stimato il livello di errore al 5,0 %;
158. constata che la Commissione non condivide la valutazione della Corte riguardo a tre errori rilevanti inerenti al periodo di programmazione 2014-2020 e a due errori inerenti al periodo di programmazione 2007-2013; osserva che la Corte fa riferimento a un'interpretazione divergente delle norme nazionali o unionali applicabili che si ripercuote sul calcolo del tasso di errore¹²;

¹¹ Cfr. anche la relazione speciale n. 8/2018 della Corte dei conti europea: "Sostegno dell'UE agli investimenti produttivi nelle imprese – è necessaria una maggiore focalizzazione sulla durabilità"

¹² Risposta alla domanda 24 del questionario in vista della discussione con il commissario Hahn:

159. precisa che le principali fonti di errore riguardavano costi non ammissibili (37 casi) e gare d'appalto (18 casi), seguiti dall'assenza di documenti giustificativi essenziali (3 casi);
160. rileva inoltre che, sino alla fine dell'esercizio contabile 2016/2017, sono stati versati 2,9 miliardi di EUR di anticipi a strumenti finanziari, di cui 2,3 miliardi di EUR sono stati dichiarati tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 (17 % dell'importo totale erogato a titolo di cofinanziamento UE), e che durante l'esercizio contabile 2016/2017 sono stati versati 1,3 miliardi di EUR (43 %) ai destinatari finali;
161. desidera sapere chi beneficia degli interessi maturati sui 1,6 miliardi di EUR non ancora erogati ai beneficiari;
162. rileva che l'audit della Corte ha riguardato gli esborsi a favore di cinque strumenti finanziari (due del periodo di programmazione 2014-2020 e tre del periodo di programmazione 2007-2013); osserva che la Corte ha esaminato 30 garanzie e 100 prestiti per questi cinque strumenti finanziari a livello dell'intermediario finanziario rilevando 14 casi di pagamenti non ammissibili a destinatari finali, relativi a tre degli strumenti da essa esaminati: tali casi riguardavano prestiti non ammissibili o destinatari finali non ammissibili, nonché esborsi annullati che gli Stati membri avevano erroneamente registrato come versati;
163. osserva che la DG REGIO ha confermato un tasso di errore totale residuo dell'1,96 % per l'esercizio contabile 2016/2017, dopo il completamento del ciclo di controlli nazionale e della Commissione, sulla base di tutti gli elementi probatori di audit disponibili a tale data e in attesa della conclusione delle procedure di contraddittorio (approccio conservativo); rileva al tempo stesso la DG REGIO ha stimato che il tasso confermato potrebbe raggiungere un massimo del 2,74 %;
164. è stupito dalla netta differenza tra le risultanze dell'audit della Corte e della Commissione;
165. constata altresì che, per il 2018, la Commissione ha introdotto due nuove nozioni, quella di "importo a rischio al pagamento"¹³ e quella di "importo a rischio al momento della

Tre di questi casi riguardano un problema relativo a un regime nazionale di aiuti di Stato (una legge) le cui disposizioni non erano compatibili con le norme UE sugli aiuti di Stato concernenti "l'effetto di incentivazione", in quanto consentivano alle imprese candidate a beneficiare di sostegno pubblico di iniziare a finanziare parte dei loro investimenti prima di richiedere aiuti di Stato.

Un altro caso riguarda una "maggiorazione PMI" divenuta inammissibile a seguito della perdita dello status di PMI da parte del beneficiario e il mancato effetto di incentivazione dell'aumento del tasso di cofinanziamento. In particolare, il beneficiario in questione era una PMI al momento della domanda di assistenza, ma aveva perso tale status all'epoca della concessione dell'aiuto.

L'ultimo caso, infine, si riferisce a un servizio di interesse economico generale che la Corte ha ritenuto un aiuto di Stato illegale.

¹³ DG REGIO, relazione annuale di attività 2018, pag. 111.

Il rischio "al pagamento" è calcolato per ciascun programma applicando alla "spesa corrispondente" dell'anno di riferimento della Commissione il tasso di errore totale residuo per l'esercizio contabile 2016-2017 confermato dai servizi della Commissione o, qualora risulti superiore, il tasso di errore totale residuo comunicato dalle autorità di audit per l'esercizio contabile 2017-2018.

chiusura";

166. sottolinea che "l'importo a rischio al pagamento" si basa sui conti trasmessi dagli Stati membri dopo aver detratto le rettifiche finanziarie; osserva che sembrerebbe pertanto che la Commissione non disponga di informazioni di prima mano sull'importo a rischio al pagamento;
167. richiama altresì l'attenzione sul fatto che "l'importo a rischio al momento della chiusura" è un'estrapolazione basata sull'esperienza della Commissione;
168. ritiene utile, in tale contesto, ricordare l'articolo 247, paragrafo 1, lettera b, punto i), del regolamento finanziario, a norma del quale la Commissione è tenuta a trasmettere "una stima del livello di errore nelle spese dell'Unione sulla base di una metodologia coerente e una stima delle rettifiche future (...)";
169. è preoccupato per il giudizio della Corte, la quale ritiene di non poter fare affidamento, al momento, né sul lavoro delle autorità di gestione degli Stati membri, né sul lavoro delle autorità di audit – date le carenze nel metodo di campionamento utilizzato dalle autorità di audit, nella documentazione della pista di audit e nel trattamento degli errori –, e di non potersi dunque basare sul tasso di errore della Commissione;
170. ritiene insoddisfacente che la Corte e la Commissione usino metodologie diverse per formulare i rispettivi pareri sulla legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, giungendo pertanto a risultati diversi per quanto riguarda il tasso di errore residuo (TER): > 2 % (DG EMPL & DG REGIO), 5 % (Corte dei conti);
171. segnala inoltre che le banche date delle due istituzioni sono differenti, e che mentre la Corte segue un approccio annuale, nel 2018 la Commissione è stata soltanto in grado di verificare i conti 2016/2017 e segue un approccio pluriennale;

Gestione finanziaria e controlli interni

172. sottolinea che la DG REGIO esprime 30 riserve per 30 programmi operativi dell'attuale periodo di programmazione e che sussistevano ancora 18 riserve relative al periodo di programmazione 2007-2013;
173. si compiace del fatto che il 99 % dei piani d'azione per il rispetto della condizionalità ex ante sia stato infine completato;
174. è preoccupato per i ritardi nell'attuazione dei fondi strutturali e per il fatto che la situazione risulta persino più grave di quella esistente nella fase corrispondente del precedente periodo di programmazione: infatti, mentre attualmente il tasso di assorbimento medio è inferiore al 40 %, nella fase corrispondente del periodo di programmazione 2007-2013 era inferiore al 60 %¹⁴;

Il rischio "al momento della chiusura" indica il rischio residuo per la spesa corrispondente del 2018 una volta che la Commissione avrà applicato le necessarie rettifiche finanziarie per abbassare al 2 % il tasso di errore totale residuo per tutti i programmi operativi.

¹⁴ Cfr. anche relazione speciale della Corte dei conti n. 17/2018: "La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei programmi del 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di

175. osserva che 18 miliardi di EUR del FESR e del Fondo di coesione, equivalenti al 7,2 % della dotazione totale, dovrebbero essere messi a disposizione mediante strumenti finanziari;
176. è sorpreso dal fatto che la relazione annuale 2018 sugli "strumenti finanziari dei fondi SIE" non sia ancora stata pubblicata;
177. teme che l'arretrato di impegni alla fine del periodo di programmazione possa risultare superiore a quello alla fine dell'esercizio precedente, innescando dunque una nuova crisi dei pagamenti;
178. osserva che la DG REGIO ha confermato per l'esercizio contabile 2016-2017 i TER dichiarati dalle autorità di audit (in alcuni casi anche dopo aver apportato rettifiche prive di impatto sostanziale) e inferiori alla soglia di rilevanza per 135 programmi operativi, mentre per 29 programmi i TER hanno dovuto essere rivisti e portati al di sopra del 2 %;
179. constata anche che la DG REGIO ha accettato 242 dei 258 conti certificati per l'esercizio contabile 2018-2019 mentre non ne ha accettati 16; sottolinea in questo contesto che la Corte non ha esaminato i conti relativi al periodo in questione, in quanto le verifiche non erano ancora state concluse;
180. rileva che, nell'ambito della politica strutturale e di coesione, i settori più esposti al rischio di frode sono le infrastrutture (34 %), l'ambiente (13 %) e la ricerca (13 %), e che i casi di frode riguardano le norme sugli appalti (52 %), spese irregolari (14 %) e conflitti di interesse (8 %);

Repubblica ceca

181. è stato informato che la Commissione ha svolto audit esaustivi relativi all'applicazione del diritto unionale e nazionale: si attende che la Commissione informi la commissione competente del Parlamento in merito alle risultanze degli audit quando esse saranno disponibili;
182. deplora il fatto che, relativamente ai fondi regionali e di coesione, gli auditor abbiano riscontrato gravi carenze nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e abbiano pertanto proposto una rettifica finanziaria quasi dell'ordine del 20 %;
183. deplora altresì il fatto che gli auditor della Commissione abbiano individuato casi di conflitto di interessi; rileva tuttavia che la legislazione nazionale ceca in materia di conflitti di interesse non vieta la concessione di fondi pubblici e che gli auditor hanno pertanto suggerito di sopprimere il contributo pubblico ai progetti, poiché fino a quel momento non erano state dichiarate spese;

Ungheria

184. valuta positivamente quanto comunicato dalla Commissione alla sua commissione competente, e cioè che la DG REGIO intende recuperare più di 1 miliardo di EUR da

assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati."

programmi in cui ha rilevato irregolarità, laddove tale importo riguarda i seguenti programmi operativi:

-	2007HU161PO001	Cooperazione economica	130 milioni di EUR
-	2007HU161PO002	Ambiente	157 milioni di EUR
-	2007HU161PO007	Trasporti	325 milioni di EUR
-	2007HU161PO008	Infrastrutture sociali	103 milioni di EUR
-	7 programmi operativi regionali		310 milioni di EUR

185. rileva inoltre che la DG REGIO non ha ancora ultimato le verifiche concernenti i programmi di assistenza tecnica e i programmi in materia di amministrazione elettronica, ma prevede tuttavia di emettere ordini di riscossione per almeno 60 milioni di EUR;
186. invita la Commissione a stabilire un calendario chiaro per i programmi in questione, dall'avvio del progetto fino al recupero dei fondi, illustrando le varie fasi;
187. invita la Commissione a indicare come saranno contabilizzati i recuperi, dal momento che riguardano programmi del precedente periodo di programmazione 2007-2013;

Raccomandazioni

188. invita la Commissione:
- ad ampliare la rendicontazione sull'impatto e sulla sostenibilità degli investimenti dell'Unione per illustrare il valore aggiunto dei finanziamenti dell'Unione;
 - a intensificare i propri sforzi per migliorare gli attuali regimi di controllo e affidabilità al fine di istituire un'unica catena di audit;
 - a quantificare, nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento, il livello di errore al pagamento (prima della rettifica a livello nazionale) e a stimare la rettifica futura;
 - ad adeguare per quanto possibile la propria metodologia di audit alla metodologia di audit della Corte;
 - a pubblicare nella sua relazione annuale di attività tutte le sue proposte di raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito dell'esercizio del semestre europeo;
 - a prestare particolare attenzione agli Stati membri i cui sistemi di gestione e di controllo sono solo parzialmente affidabili;
 - a ridurre il più rapidamente possibile l'arretrato in termini di impegni;
 - a passare da n+3 a n+2, per il periodo di programmazione 2021-2027, onde offrire agli Stati membri un ulteriore incentivo ad attuare rapidamente i programmi;

- a imporre rettifiche finanziarie per gli errori individuati dalla Corte;
 - a specificare nelle relazioni annuali di attività come sono state riutilizzate le rettifiche finanziarie ex post imposte dagli Stati membri e dalla Commissione;
 - a pubblicare senza indugio la relazione annuale 2018 sugli "strumenti finanziari dei fondi SIE";
 - a incoraggiare tutti gli Stati membri a utilizzare il programma informatico ARACHNE per individuare i rischi di frode e porvi rimedio;
189. invita la Commissione e i colegislatori ad allineare i periodi contabili dei fondi strutturali con quelli della Corte;
190. invita la Commissione e i colegislatori a garantire che nel periodo di programmazione 2021-2027 sia mantenuta la trattenuta del 10 % sui pagamenti intermedi, che, ove si ritenga che i programmi rappresentino un rischio elevato per gli interessi finanziari dell'Unione, gli importi trattenuti siano sbloccati solo una volta completate tutte le verifiche e che l'autorità di gestione competente sia avvertita in tempo utile della situazione;
191. invita la Corte ad ampliare la valutazione della performance nella sua relazione annuale, per la quale le relazioni speciali della Corte costituiscono una preziosa fonte di informazioni; accoglie con favore, in tale contesto, le proposte formulate il 19 novembre 2019 a Lussemburgo in occasione della visita della commissione per il controllo dei bilanci;

Risorse naturali

Conformità

192. rileva che, per l'esercizio finanziario 2018, la Corte stima per l'insieme della rubrica "Risorse naturali" un livello di errore del 2,4 %, dunque ancora superiore alla soglia di rilevanza del 2 %;
193. sottolinea che la complessità delle condizioni di ammissibilità aumenta il rischio di errore nei settori dello sviluppo rurale, delle misure di mercato, della pesca, dell'ambiente e dell'azione per il clima; osserva che tali settori corrispondono a circa un quarto del bilancio della rubrica "Risorse naturali";
194. rileva che un quarto dei 156 pagamenti esaminati dalla Corte nei settori a maggior rischio è risultato inficiato da errori, e che le principali cause di errore erano legate alle condizioni di ammissibilità, alle norme in materia di appalti o sovvenzioni e a informazioni inesatte sulle superfici;
195. rileva con soddisfazione che, nel caso della dotazione relativa ai pagamenti diretti del FEAOG (72 % della rubrica "Risorse naturali"), la Corte stima un livello di errore inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %;
196. sottolinea che l'81 % dei 95 pagamenti diretti sottoposti ad audit dalla Corte non è risultato inficiato da errori e che la maggior parte degli errori riguardava pagamenti

leggermente superiori al dovuto (in misura inferiore al 5 %), principalmente dovuti alle informazioni inesatte fornite dagli agricoltori sulle superfici;

197. sottolinea che i risultati positivi nel settore dei pagamenti diretti del FEAOG sono principalmente dovuti alla qualità del sistema integrato di gestione e controllo, al sistema di identificazione delle parcelle agricole, all'introduzione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali e ai controlli incrociati preliminari sulle domande presentate dagli agricoltori;
198. rileva che, secondo la Corte, le cifre presentate dalla Commissione nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento sono coerenti con le conclusioni del suo audit;
199. si rammarica che solo cinque dei 17 organismi di certificazione presso i quali la DG AGRI ha effettuato visite di riesame nel 2018 siano risultati affidabili; osserva che sono state individuate carenze in particolare in relazione alla metodologia di campionamento e alla portata dei controlli di ammissibilità;

Performance

200. rileva che le azioni nel campo dello sviluppo rurale sono state in generale attuate come previsto e che gli Stati membri hanno verificato la ragionevolezza dei costi;
201. sottolinea che, per alcuni progetti, l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi, come i finanziamenti forfettari o a tasso fisso, può snellire la gestione e tenere sotto controllo i costi;
202. si rammarica del fatto che le autorità nazionali abbiano scarsamente utilizzato le opzioni semplificate in materia di costi, benché esse avrebbero potuto rivelarsi utili in circa un terzo dei progetti esaminati dalla Corte;
203. sottolinea con preoccupazione che la Corte continua a riscontrare carenze nell'utilizzo degli indicatori di risultato per quanto riguarda il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) della PAC;
204. si rammarica in particolare che la Corte abbia constatato che quasi un terzo delle azioni in materia di sviluppo rurale fosse privo di pertinenti indicatori di risultato nel QCMV e che, là dove erano stati definiti, gli indicatori non erano sempre collegati agli obiettivi degli aspetti specifici;
205. raccomanda che:
 - la Commissione valuti l'efficacia delle azioni intraprese dagli Stati membri per affrontare le cause alla base degli errori ed emani, ove necessario, ulteriori linee guida;
 - gli organismi di certificazione migliorino le proprie procedure, di modo che la Commissione possa avvalersi pienamente del loro lavoro come fonte primaria di garanzia della regolarità della spesa per la PAC;
 - la Commissione affronti, nel contesto della sua proposta per la nuova PAC, le carenze individuate dalla Corte relativamente al quadro comune per il

monitoraggio e la valutazione;

Indicatori chiave di performance (ICP)

206. ricorda che uno degli obiettivi principali della PAC è garantire agli agricoltori stabilità di reddito e sostenere il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, nonché stimolare la crescita e gli investimenti in tutto il territorio dell'Unione;
207. rileva con profonda preoccupazione che, sebbene in base alla relazione annuale di attività 2018 della DG AGRI, il reddito dei fattori in agricoltura per unità lavorativa a tempo pieno sia migliorato in termini reali, il reddito agricolo è in generale inferiore ai salari di tutti i settori economici;
208. osserva che l'occupazione nelle zone rurali dell'Unione ha superato il livello pre-crisi del 2008 (67,7 %);
209. sottolinea che l'IPC relativo al tasso di occupazione rurale non è determinato soltanto dal fattore PAC;
210. sottolinea con profonda preoccupazione che, secondo la relazione annuale di attività 2018 della DG AGRI (pag. 22), la forza lavoro agricola è costantemente diminuita, passando dai 11 595 milioni di unità lavorative-anno del 2008 ai 9 363 milioni di unità lavorative-anno del 2017;
211. prende atto del trend positivo segnalato dalla Commissione per quanto riguarda l'ICP relativo alla quota minima di terreni oggetto di pratiche ambientali specifiche;
212. evidenzia tuttavia la conclusione cui giunge la Commissione alle pagine 55 e 56 del documento di lavoro dei suoi servizi 2018/478 (final), e cioè che, nonostante gli obiettivi delle misure di inverdimento definite nel regolamento sui pagamenti diretti, in generale gli obiettivi climatici e ambientali non hanno avuto un ruolo chiave nelle scelte di attuazione degli Stati membri, e che gli Stati membri non sfruttano tale flessibilità per massimizzare i vantaggi ambientali e climatici, mentre le decisioni sembrano essere state motivate piuttosto da aspetti amministrativi e considerazioni di carattere agricolo, compresa la volontà di perturbare il meno possibile le pratiche agricole¹⁵;
213. deplora in particolare che

la Commissione abbia dovuto concludere che gli effetti complessivi delle misure di inverdimento, così come applicate attualmente, sulle pratiche di gestione delle aziende agricole e sull'ambiente/clima sono incerti ma sembrano comunque piuttosto limitati, nonostante vi siano variazioni tra gli Stati membri, e che la misura di diversificazione delle colture ha determinato un aumento della diversità delle colture nello 0,8 % circa dei seminativi¹⁶;
214. sottolinea con preoccupazione che, mentre tra il 1990 e il 2010 le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura sono nettamente diminuite, tale tendenza si è

¹⁵ Documento di lavoro dei servizi della Commissione 2018/478, pag. 55.

¹⁶ Documento di lavoro dei servizi della Commissione 2018/478, pag. 56.

interrotta e dal 2016 al 2017, quando è stato attuato l'inverdimento, le emissioni sono aumentate (cfr. la risposta alla domanda scritta n. 9);

Assegnazione equa degli aiuti della PAC

215. insiste sul fatto che, in tempi di crisi da volatilità dei redditi, le aziende agricole di maggiori dimensioni non hanno necessariamente bisogno dello stesso livello di sostegno delle aziende agricole più piccole per stabilizzare i propri redditi, dal momento che possono beneficiare di potenziali economie di scala suscettibili di renderle resilienti;
216. insiste sulla necessità di adottare, nel nuovo sistema di attuazione, l'indicatore specifico di risultato "ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni";
217. invita la Commissione a garantire che gli aiuti della PAC siano assegnati in maniera equa agli agricoltori in attività e che non sfocino in accordi fondiari a vantaggio di un gruppo selezionato di insider della politica spesso chiamati oligarchi;

Riserve espresse dal Direttore generale della DG AGRI

218. condivide le riserve espresse dal Direttore generale della DG AGRI nella relazione annuale di attività 2018 della DG medesima (pag. 145);

Repubblica ceca

219. prende nota di quanto segue (cfr. risposta fornita alla domanda scritta n. 3 durante l'audizione del 17 ottobre 2019 del Direttore generale della DG AGRI davanti alla commissione CONT):
 - la Commissione sta verificando le accuse di conflitto di interessi nella Repubblica ceca sulla base dell'articolo 61 del regolamento finanziario; tra gennaio e febbraio 2019 vari servizi della Commissione (DG AGRI/DG REGIO/DE EMPL) hanno effettuato un audit coordinato e la DG AGRI ha sottoposto ad audit le misure di investimento nell'ambito dello sviluppo rurale;
 - l'indagine della Commissione è in corso e, come misura precauzionale in attesa che la situazione sia stata chiarita, nell'ambito dei fondi SIE non vengono effettuati pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione a favore di società direttamente o indirettamente di proprietà del Primo ministro Babiš che potrebbero essere potenzialmente toccate dal presunto conflitto di interessi;
 - per quanto concerne il Fondo di sviluppo rurale, la Commissione non sta rimborsando alle autorità ceche gli importi relativi ai progetti Agrofert che potrebbero essere potenzialmente toccati dal presunto conflitto di interessi;
220. invita la Commissione, in caso di inosservanza della normativa, ad adottare opportune misure per tutelare il bilancio dell'Unione, comprese, ove previsto, azioni correttive per quanto avvenuto in passato;
221. invita la Commissione a vigilare con attenzione sul processo nella Repubblica ceca, in particolare per quanto riguarda i pagamenti a favore di società direttamente o indirettamente di proprietà del Primo ministro o di altri membri del governo ceco;

osserva che permane un rischio elevato di cospicui danni finanziari, dal momento che il ministero dell'Agricoltura della Repubblica ceca continua a versare sovvenzioni ad Agrofert;

222. invita la Commissione a vigilare con attenzione sul processo di recupero dei fondi utilizzati impropriamente per garantire che la Repubblica ceca agisca in giudizio per ottenere che i responsabili dell'uso improprio di fondi UE ne rispondano;
223. invita la Commissione a informare immediatamente la commissione competente del Parlamento in merito ai risultati degli audit, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di certezza giuridica, che rientrano nei principi dello Stato di diritto;
224. invita la Commissione a verificare attentamente se la situazione politica nella Repubblica ceca sia pienamente conforme ai principi dello Stato di diritto;

Slovacchia

225. invita la Commissione a esaminare attentamente le risposte fornite dalle autorità slovacche nell'agosto 2019 in merito alle misure legislative adottate per migliorare la correttezza e trasparenza del "registro fondiario" (catasto), in merito al seguito dato all'accusa di frode, così come in merito ai recuperi e alla nuova metodologia applicata dall'organismo pagatore slovacco (APA) per il trattamento delle domande doppie;
226. invita la Commissione a informare tempestivamente il Parlamento circa l'evoluzione dei dossier nella Repubblica ceca e in Slovacchia;

Ungheria

227. rileva che, per quanto riguarda l'Ungheria, in base ai risultati delle indagini dell'OLAF, gli audit effettuati dalla DG AGRI nel 2015 e nel 2017 hanno riscontrato che è sistematicamente mancata la verifica dei conflitti di interessi nelle procedure relative agli appalti pubblici nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013;
228. accoglie positivamente il fatto che:
 - la Commissione abbia deciso di applicare rettifiche finanziarie per un totale di circa 6,5 milioni di euro;
 - le autorità ungheresi si siano impegnate a porre rimedio alla situazione per il periodo di programmazione 2014-2020, anche mediante la nomina di una società di audit che effettuerà la revisione delle procedure di appalto pubblico;
229. invita la DG AGRI a monitorare da vicino la situazione in Ungheria e a riferire tempestivamente al Parlamento in merito al seguito dato;

Accaparramento dei terreni

230. rileva con preoccupazione che, nelle sue risposte alla domanda scritta n. 41 rivolta al Direttore generale della DG AGRI, durante l'audizione CONT del 17 ottobre 2019 la Commissione ha affermato che, secondo la legislazione dell'UE, il beneficiario avente diritto al pagamento è colui che coltiva la terra; che le parcelle dichiarate da un beneficiario devono essere a disposizione dell'agricoltore a una determinata data di

riferimento fissata da uno Stato membro e che se la terra viene ottenuta con la forza, allora si pone una questione di Stato di diritto e il sistema giudiziario dello Stato membro dovrebbe attivarsi; che la Commissione può assistere lo Stato membro, se necessario; che alcuni Stati membri hanno chiesto ai beneficiari di provare che sono legalmente autorizzati a coltivare il terreno mentre altri non lo hanno fatto, e che spetta agli Stati membri disciplinare la questione;

231. si rammarica di quanto emerso dalla risposta fornita dalla Commissione, e cioè che per i servizi della DG AGRI il rispetto dello Stato di diritto è una questione che riguarda principalmente gli Stati membri;
232. invita la Commissione a presentare una modifica delle norme della PAC volta a evitare che siano erogati fondi dell'Unione ove i terreni siano stati ottenuti con la forza;
233. invita la Commissione a istituire un meccanismo che dia agli agricoltori la possibilità di presentare un reclamo alla Commissione in caso di accaparramento di terreni;
234. invita la Commissione ad assicurare scrupolosamente che lo Stato di diritto sia applicato in tutti gli Stati membri e che il sistema giuridico sia in grado di lavorare in modo autonomo per garantire indagini indipendenti sui casi giudiziari;

Regime a favore dei giovani agricoltori

235. plaude al fatto che, stando alla risposta della Commissione alla domanda scritta n. 39, i dati provvisori suggeriscono che, nell'anno di domanda 2018, il numero totale dei beneficiari è aumentato di circa il 28 %, passando da 364 153 a 466 006, mentre l'importo totale è aumentato del 53 %, passando da 390 milioni di EUR nel 2017 a 600 milioni nel 2018 (AGRIVIEW DATA);
236. si rammarica che, per quanto riguarda il sostegno fornito ai giovani agricoltori attraverso i regimi di sviluppo rurale, la Corte sia giunta alla conclusione, nella sua relazione speciale n. 10/2017, che le misure si basano, in linea generale, su una valutazione vaga delle esigenze e che non vi è un vero coordinamento tra i pagamenti a titolo del primo pilastro e il sostegno ai giovani agricoltori a titolo del secondo pilastro;
237. invita la Commissione a dar seguito alle raccomandazioni formulate dalla Corte per quanto riguarda il periodo di programmazione successivo al 2020 e, in particolare, ad adottare una chiara logica d'intervento per gli strumenti miranti al ricambio generazionale in agricoltura (o a imporre agli Stati membri di indicare tale logica, conformemente alle disposizioni della gestione concorrente); propone che la logica d'intervento comprenda:
 - una solida valutazione delle esigenze dei giovani agricoltori;
 - una valutazione delle esigenze alle quali gli strumenti d'intervento dell'UE potrebbero rispondere e di quelle che invece possono essere (o sono già) meglio soddisfatte dalle politiche degli Stati membri, nonché un'analisi delle forme di sostegno più opportune per le esigenze individuate (ad esempio, pagamenti diretti, importi forfettari, strumenti finanziari);
 - la definizione di obiettivi SMART, che renda espliciti e quantificabili i risultati

attesi dagli strumenti d'intervento, in termini di tasso di ricambio generazionale previsto e contribuito alla redditività delle aziende beneficiarie;

Ruolo mondiale dell'Europa

Risultanze della Corte

238. si compiace per l'evoluzione positiva del tasso di errore residuo (TER) accertata negli studi in proposito commissionati dalla DG DEVCO e dalla DG NEAR¹⁷;
239. rileva con preoccupazione, con riferimento allo studio della DG NEAR sul tasso di errore residuo, che secondo la Corte:
- vi sono margini di miglioramento per quanto riguarda il grado di discrezionalità lasciato agli auditor nella stima degli errori relativamente alle singole operazioni;
 - nel 2018 il numero di operazioni sulle quali non è stata effettuata alcuna verifica di convalida poiché si è fatto pieno affidamento sul lavoro di controllo precedente è raddoppiato rispetto al 2017;
 - l'eccessivo affidamento sul lavoro di audit svolto da altri potrebbe pregiudicare il conseguimento del principale obiettivo dello studio sul TER, riflettendosi sul tasso di errore residuo;
240. rileva con profonda preoccupazione, con riferimento allo studio della DG DEVCO sul tasso di errore residuo:
- che lo studio sul TER non costituisce un incarico di *assurance* o un audit;
 - che il contraente incaricato dello studio sul TER dispone di un notevole margine di interpretazione e che il contratto per lo studio sul TER è stipulato di anno in anno, per cui il contraente e l'approccio adottato potrebbero cambiare ogni anno;
 - che la Corte ha riscontrato carenze, come il bassissimo numero di controlli in loco effettuati sulle operazioni, le verifiche incomplete sulle procedure di appalto pubblico e sugli inviti a presentare proposte nonché la stima degli errori;
 - che la Corte ha riscontrato errori e incongruenze nel calcolo e nell'estrapolazione dei singoli errori;
 - che la Corte ha rilevato errori nei documenti di lavoro del contraente, come errori aritmetici e verifiche non riguardanti tutti i criteri di ammissibilità delle spese;
 - che, ove non sono state effettuate verifiche di convalida perché è stato fatto affidamento su precedenti controlli, gli errori individuati dai controlli precedenti non sono stati estrapolati alla parte della spesa non verificata, il che riduce il tasso di errore;

¹⁷ DG DEVCO: 0,85 % nel 2018%, contro l'1,18 % del 2017, l'1,67 % del 2016 e il 2,2 % del 2015; DG NEAR: 0,72 %.

241. osserva che la Corte ha ritenuto che il numero di operazioni controllate non era sufficiente per stimare il livello di errore e che essa ha preso tale decisione a seguito della sua strategia generale volta a ridurre le sue verifiche di convalida e a fare parzialmente affidamento sul cosiddetto "lavoro svolto da altri";
242. sottolinea che delle 58 operazioni esaminate dalla Corte dei conti europea, 11 erano inficiate da errori e che la Corte ha identificato cinque errori quantificabili che hanno avuto un impatto finanziario sull'importo a carico del bilancio dell'Unione;
243. nota con preoccupazione che nonostante buoni risultati in termini di tasso di errore, nella sua relazione annuale per il 2018 la DG DEVCO:
- sottolinea che, per quanto riguarda le sovvenzioni in gestione diretta, il 4,64 % dell'importo totale soggetto a audit nel 2018 è stato identificato come non ammissibile da revisori esterni (alla pagina 57);
 - afferma che nell'ambito della gestione indiretta con paesi beneficiari, il 3,77 % dell'importo è non ammissibile (a pagina 66)
244. si rammarica del fatto che la Corte abbia sperimentato una mancanza di cooperazione con due organizzazioni internazionali: il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e il Programma alimentare mondiale, per quanto riguarda la trasmissione di documenti giustificativi essenziali;
245. si rammarica che la Corte abbia riscontrato che, nonostante i tentativi di escludere dal calcolo i recuperi di prefinanziamenti, gli annullamenti di ordini di riscossione e gli interessi maturati, l'attendibilità del dato per il 2018 per quanto riguarda la capacità correttiva della DG ECHO è inficiata da errori non rilevati che hanno determinato una sopravvalutazione della sua capacità correttiva;
246. sottolinea che la prima riserva inclusa nella relazione annuale per il 2018 della DG DEVCO si riferisce a sovvenzioni gestite dalla DG NEAR per conto della DG DEVCO e che l'estensione di tale riserva è stata limitata in modo significativo nel 2017 e nel 2018, in parte perché il TER è rimasto al di sotto della soglia di rilevanza per tre anni di seguito;
247. nota con seria preoccupazione che, considerando le limitazioni dello studio sul TER, la ridotta estensione della prima riserva non è sufficientemente giustificata;

Relazione sulla gestione dell'assistenza esterna

248. deplora ancora una volta il fatto che le relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna (EAMR) rilasciate dai capi della delegazione dell'Unione non siano allegate alle relazioni annuali di attività per il 2018 delle DG DEVCO e NEAR, come previsto dall'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento finanziario;
249. plaude al parere espresso dalla Commissione¹⁸ secondo cui tali relazioni possono essere

¹⁸ Cfr. risposta del Commissario MIMICA all'interrogazione con richiesta di risposta scritta 51 (audizione della commissione CONT del 28 novembre 2019).

diffuse ai deputati e ai funzionari del Parlamento, del Consiglio e della Corte con qualsiasi mezzo (e-mail, copie) senza l'obbligo di consultare tali documenti in un locale sicuro;

Maggiore trasparenza e un approccio più strategico della politica di cooperazione allo sviluppo

250. sottolinea che la messa in comune di risorse provenienti dal FES, dal bilancio dell'Unione e da altri donatori in fondi fiduciari non dovrebbe avere come conseguenza che gli importi destinati alla politica di sviluppo e cooperazione non raggiungano i loro normali beneficiari;
251. nota che, se al fine di condurre una politica di cooperazione allo sviluppo più efficiente, può accadere che la Commissione utilizzi fondi dell'Unione a fini di sicurezza, le azioni finanziate dovrebbero avere un'adeguata base giuridica ed essere condotte in piena trasparenza;
252. è preoccupato dal fatto che, a causa di rischi per la sicurezza, spesso i revisori non sono in grado di verificare in molti paesi, come per esempio in Libia, se i beneficiari di fondi dell'Unione rispettano standard elevati in materia di diritti umani;
253. ricorda che la possibilità a disposizione della Commissione di istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione è finalizzata a:
- potenziare il ruolo internazionale dell'Unione e rafforzare la visibilità e l'efficacia della sua azione esterna e degli aiuti allo sviluppo da essa erogati;
 - assicurare un processo decisionale più rapido nella scelta delle misure da applicare, aspetto essenziale nelle azioni di emergenza o di post-emergenza;
 - garantire l'effetto leva delle risorse supplementari destinate all'azione esterna, e
 - rafforzare, attraverso la messa in comune delle risorse, il coordinamento tra i diversi donatori dell'Unione in specifici settori di intervento;
254. sottolinea che il crescente ricorso ad altri meccanismi finanziari per attuare le politiche dell'Unione parallelamente al bilancio dell'Unione rischia di compromettere il livello di responsabilità e trasparenza, in quanto i meccanismi di rendicontazione, di audit e di controllo pubblico non sono allineati;

Raccomandazioni

255. invita la Commissione a:
- intraprendere azioni per rinsaldare l'obbligo incombente alle organizzazioni internazionali di trasmettere alla Corte, su sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui necessita per assolvere alle proprie funzioni, come previsto nei trattati;
 - adattare la metodologia usata per il TER dalla DG NEAR e dalla DG DEVCO, al fine di limitare le decisioni di fare pieno affidamento sui controlli già effettuati, monitorarne attentamente l'attuazione e ovviare a tutte le carenze individuate dalla

Corte;

- rivedere il calcolo della capacità correttiva per il 2019 effettuato dalla DG ECHO, escludendo i recuperi di prefinanziamenti non spesi;
- indicare nella sua lettera di accompagnamento alle relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna che tali documenti possono essere diffusi ai deputati e ai funzionari del Parlamento con qualsiasi mezzo (e-mail, copie) senza l'obbligo di consultarli in un locale sicuro;
- prendere in considerazione la possibilità di porre termine ai fondi fiduciari che non sono in grado di attrarre un contributo significativo di altri donatori;
- garantire che nessun fondo dell'Unione vada a sostegno del lavoro minorile forzato;

256. insiste sul fatto che la presenza di uno Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani nel paese beneficiario dovrebbe costituire un criterio importante nel quadro della definizione da parte della Commissione delle sue priorità in materia di aiuti esterni;

Relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti europea: trasparenza dei finanziamenti dell'Unione la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere maggiori sforzi

257. nota che la Commissione esegue l'1,7 % del bilancio dell'Unione e il 6,8 % dei Fondi europei di sviluppo tramite interventi delle ONG;

258. sottolinea che la trasparenza è uno dei principi di bilancio stabiliti dal regolamento finanziario; in base a tale principio la Commissione deve mettere a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione;

259. sottolinea che la Corte ha individuato cinque problemi principali che ostacolano la trasparenza:

- la classificazione delle ONG nel sistema contabile ABAC della Commissione risulta inattendibile;
- la mancanza di trasparenza nella selezione delle ONG che devono attuare un programma;
- la mancanza di informazioni adeguate fornite alla Commissione sui fondi e le attività attuati dalle ONG;
- l'inattendibilità delle informazioni sugli effettivi pagamenti o sulle entità che ricevono fondi tramite sub-contratti;
- l'inadeguatezza delle informazioni fornite dagli organismi delle Nazioni Unite sui contratti aggiudicati ad ONG;

260. esorta la Commissione a elaborare orientamenti e criteri per identificare le ONG nel suo sistema contabile e a verificare i dati auto-dichiarati presentati dai richiedenti;

261. osserva che in ciascuna DG esistono sistemi di registrazione diversi per i richiedenti di

fondi dell'Unione; invita la Commissione a creare un punto di accesso unico, nel quale la presenza del campo "ONG" sia obbligatoria; chiede alla Commissione di effettuare verifiche adeguate dello status di ONG dei richiedenti;

262. invita la Commissione a escludere le ONG richiedenti che presentano dichiarazioni erronee di errori verificatisi in esperienze precedenti ed a verificarle in modo più approfondito;
263. chiede alla Commissione di garantire che le stesse procedure relative ai sub-contratti siano utilizzate e sistematicamente applicate dai suoi servizi;
264. chiede alla Commissione di fornire informazioni sui pagamenti effettivi o sulle entità che ricevono finanziamenti attraverso sub-contratti di sovvenzioni nel suo sistema di trasparenza finanziaria;
265. si rammarica che la Commissione non abbia controllato se gli organismi delle Nazioni Unite forniscono informazioni sulle sovvenzioni concesse con i fondi dell'Unione; chiede alla Commissione di effettuare sistematicamente tali controlli;
266. chiede alla Commissione, per i fondi gestiti indirettamente, di fare il necessario per ottenere le informazioni appropriate dalle entità delegate e dalle ONG firmatarie di sub-contratti di sovvenzione, onde poter controllare l'uso corretto di tali fondi e la conformità con i principi di bilancio;

Sicurezza e cittadinanza

Risultanze della Corte

267. plaude al fatto che, per il terzo anno consecutivo, la Corte ha previsto nella sua relazione annuale un capitolo separato dedicato alla sicurezza e alla cittadinanza; prende nota che le risultanze della Corte non forniscono un tasso di errore specifico per questo settore di spesa, in quanto esso rappresenta solo il 2 % circa del bilancio totale dell'Unione;
268. sottolinea che l'interesse pubblico e politico in tale settore è molto più elevato della sua quota finanziaria;
269. evidenzia che, secondo la Corte, vi sono ancora margini per fare un migliore uso dei fondi dell'UE in tale periodo di programmazione, garantendo che gli Stati membri rimborsino le azioni solo quando sono soddisfatte tutte le condizioni di pagamento o che i contratti siano aggiudicati solo dopo che sia stata eseguita una valutazione appropriata e coerente di tutti i criteri di selezione e aggiudicazione;
270. nota che gli Stati membri hanno aumentato in misura significativa il tasso di esecuzione dei programmi nazionali del Fondo Asilo, migrazione e integrazione/Fondo sicurezza interna (AMIF/ISF); è tuttavia preoccupato per il fatto che il valore degli importi non spesi continui ad aumentare, il che potrebbe accrescere la pressione sulle autorità nazionali a mano a mano che il programma si avvicina alla chiusura;

271. nota che l'audit della Corte dei sistemi di gestione e controllo di sette¹⁹ autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali AMIF/ISF ha rilevato che esse disponevano in generale di controlli sufficienti per rispondere ai requisiti dei regolamenti, anche se sono state identificate alcune debolezze (relazione annuale della Corte per il 2018, punto 8.10); nota che lo stesso valeva per le procedure interne della DG Home per la valutazione delle domande di sovvenzione e l'autorizzazione delle domande di pagamento (relazione annuale della Corte per il 2018, punto 8.13);
272. chiede alla Commissione di far sì che, nello svolgere controlli amministrativi sulle domande di pagamento, sia utilizzata sistematicamente la documentazione che essa ha chiesto di produrre ai beneficiari delle sovvenzioni, al fine di accertare in modo adeguato la legittimità e regolarità delle procedure di appalto indette da tali beneficiari;
273. invita la Commissione a incaricare le autorità degli Stati membri responsabili dei programmi nazionali AMIF/ISF di verificare in modo appropriato la legittimità e regolarità delle procedure di appalto indette dai beneficiari dei fondi, quando dette autorità svolgono controlli amministrativi sulle domande di pagamento presentate da detti beneficiari;
274. nota con preoccupazione che, per quanto riguarda il rendimento, la Corte indica nella sua relazione annuale per il 2018 (ai paragrafi 8.19 e 8.20) che gli Stati membri non sempre utilizzano indicatori adeguati a livello di progetto; di conseguenza, l'impatto dei progetti finanziari non può essere misurato in modo preciso;

Relazione annuale di attività della DG HOME per il 2018

275. plaude all'accento posto dalla Commissione sull'istituzione di un sistema strutturato di reinsediamento dell'Unione che fornisca percorsi sicuri e legali nell'Unione per le persone vulnerabili che necessitano di protezione internazionale;
276. si rammarica del fatto che la situazione attuale in alcuni punti di crisi cofinanziati dall'Unione non corrisponda alle migliori prassi e standard, in particolare per quanto riguarda il cibo e l'assistenza sanitaria;
277. si rammarica del fatto che la DG HOME non abbia istituito alcun indicatore chiave di prestazione riguardante la situazione dei migranti più vulnerabili e in particolare dei minori migranti e delle donne e delle ragazze rifugiate, al fine di prevenire ed evitare gli abusi e la tratta di esseri umani;

Riserve

278. si rammarica che sia necessario tanto tempo per risolvere i problemi rilevati in Germania dal 2013, considerando che la portata di tale riserva non è così ampia;
279. esprime preoccupazione per le carenze significative individuate nei sistemi di gestione e di controllo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che hanno giustificato l'adozione di una riserva per motivi di reputazione;

¹⁹ Belgio, Germania, Spagna, Grecia e Svezia per l'AMIF; Lituania e Romania per l'ISF.

280. condivide le riserve espresse dal Direttore generale della DG HOME nella relazione annuale di attività 2018 della DG medesima (pag. 108);

Raccomandazioni

281. raccomanda che:

- la Corte continui a prevedere nella sua relazione annuale un capitolo separato dedicato alla sicurezza e alla cittadinanza e ad approfondire la sua analisi al riguardo, poiché l'interesse pubblico e politico per la parte del bilancio dell'Unione relativa alla sicurezza e alla migrazione è molto più elevato della sua quota finanziaria;
- la DG HOME introduca un indicatore chiave di prestazione riguardante la situazione dei migranti più vulnerabili, e in particolare dei minori migranti e delle donne e delle ragazze rifugiate, al fine di prevenire ed evitare gli abusi e la tratta di esseri umani;
- la Commissione chieda agli Stati membri di scomporre, nei conti annuali dei rispettivi programmi nazionali AMIF/ISF, gli importi iscritti in base alla loro natura, suddividendoli cioè in recuperi, prefinanziamenti e spese effettivamente sostenute; e
- le spese effettive per fondo siano indicate nella relazione annuale di attività delle DG della Commissione dal 2018 in poi;

Relazione speciale n. 20/2019 della Corte su "I sistemi di informazione dell'UE a supporto delle verifiche di frontiera costituiscono uno strumento potente, ma occorre maggiore attenzione alla completezza e attualità dei dati"

282. plaude al fatto che, secondo la Corte, i sistemi degli Stati membri esaminati dalla Corte sono generalmente ben concepiti per facilitare le verifiche di frontiera e che gli Stati membri visitati²⁰ rispettavano generalmente il quadro normativo applicabile;

283. nota con preoccupazione che, nella sua relazione speciale n. 20/2019 la Corte ha rilevato che:

- le componenti nazionali del sistema d'informazione Schengen II (SIS II) e del sistema di informazione visti (VIS) di alcuni paesi consentono di svolgere verifiche di frontiera in modo più efficiente rispetto a quelle di altri paesi;
- la realizzazione delle soluzioni informatiche per il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) e il codice di prenotazione (PNR) ha richiesto tempi lunghi, sia a livello nazionale che dell'UE, privando così le guardie di frontiera e altre autorità dei benefici di questi sistemi;
- gli Stati membri impiegano molto tempo per ovviare alle debolezze individuate nel meccanismo di valutazione di Schengen, questo perché non esistono termini

²⁰ Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo e Polonia.

vincolanti per l'adozione delle relazioni di valutazione e per l'attuazione delle azioni correttive;

- più della metà delle guardie di frontiera coinvolte nel sondaggio della Corte aveva consentito ad alcune persone di varcare le frontiere senza consultare i sistemi;
- vi è una discrepanza tra il numero di visti rilasciati e il numero di visti verificati;
- vi sono pochi riferimenti al controllo della qualità dei dati negli atti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione europei;
- anche se l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) esegue mensilmente controlli automatizzati sulla qualità dei dati registrati in SIS II, i risultati sono disponibili solo per gli Stati membri interessati e pertanto l'Agenzia o la Commissione non sono in grado di valutare i progressi compiuti dai singoli paesi nell'affrontare i problemi relativi alla qualità dei dati;
- né eu-LISA né la Commissione dispongono di poteri esecutivi per imporre agli Stati membri di correggere tempestivamente i problemi relativi alla qualità dei dati;
- le guardie di frontiera non ottengono sempre dati completi ed aggiornati dai sistemi di informazione;
- eccetto che nel caso del sistema europeo di dattiloscopia (Eurodac), non esistono in genere termini obbligatori entro cui procedere all'inserimento dei dati; ad esempio, Eurosur dovrebbe fornire informazioni in tempo reale sulla situazione alle frontiere; tuttavia, mentre alcuni paesi oggetto dell'audit della Corte registrano effettivamente le informazioni in tempo reale, altri vi provvedono solo una volta alla settimana;
- da quando Eurodac ha iniziato a funzionare nel 2003, non vi è stato un anno in cui tutti gli Stati membri abbiano trasmesso le informazioni richieste entro i termini stabiliti;
- un ritardo nella trasmissione può far sì che la competenza per l'esame della domanda di asilo venga attribuita allo Stato membro sbagliato;

284. invita la Commissione a:

- promuovere l'uso degli ambienti di formazione per SIS II e VIS;
- accelerare la correzione delle debolezze constatate durante le valutazioni Schengen;
- analizzare le discrepanze relative alle verifiche dei visti e migliorare le procedure per il controllo della qualità dei dati;
- ridurre i tempi per l'inserimento dei dati;

Relazione speciale n. 24/2019 su asilo, ricollocazione e rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e risultati

285. nota con preoccupazione che, nella sua relazione speciale n. 24/2019, la Corte ha rilevato che:

- l'attuazione delle procedure di asilo in Grecia e in Italia continua a essere inficiata da lunghi tempi di trattamento e da strozzature;
- come avviene nel resto dell'Unione, il numero di rimpatri dalla Grecia e dall'Italia è basso;
- mentre la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali dei migranti presso gli hotspot erano migliorati notevolmente dall'audit eseguito dalla Corte nel 2017 (relazione speciale della Corte n. 6/2017), i regimi temporanei di ricollocazione di emergenza non hanno raggiunto i valori-obiettivo fissati e non hanno quindi alleviato la pressione sui sistemi di asilo di Grecia e Italia;
- nonostante le 20 azioni di supporto dell'Unione in Grecia e in Italia esaminate dalla Corte affrontassero le esigenze identificate, restavano delle debolezze nella loro concezione, la maggior parte dei progetti non aveva pienamente conseguito gli obiettivi prefissati e il quadro di performance era stato istituito tardi e senza obiettivi; inoltre, non erano disponibili in quantità sufficiente dati sulla performance;
- la capacità di trattare i casi di asilo era aumentata sia in Grecia che in Italia, benché non fosse ancora sufficiente ad affrontare il crescente arretrato in Grecia;
- visto il minor numero di nuove domande in Italia, l'arretrato di procedure di asilo e rimpatrio sta diminuendo, ma la capacità di trattare l'elevato numero di ricorsi avverso la decisione iniziale è insufficiente;
- i migranti effettivamente rimpatriati sono di gran lunga inferiori alle decisioni di rimpatrio adottate, sia in Grecia che in Italia, così come nell'insieme dell'UE; ciò è dovuto, per esempio, al tempo impiegato per trattare i casi di asilo, all'insufficiente capienza dei centri di trattenimento, alla difficile cooperazione con il paese di origine dei migranti o, semplicemente, alla fuga dei migranti dopo l'adozione della decisione di rimpatriarli;

286. invita la Commissione e le agenzie a:

- arricchire la propria esperienza grazie agli insegnamenti appresi ai fini dell'istituzione di un eventuale meccanismo di ricollocazione volontaria in futuro e proporre nuove misure per affrontare in modo efficace qualsiasi situazione di emergenza come la crisi migratoria del 2015, che siano accettabili per gli Stati membri;
- rafforzare la gestione dell'assistenza di emergenza e dei programmi nazionali nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
- rafforzare il sostegno operativo dell'EASO alle procedure di asilo;
- adeguare il sostegno di Frontex al rimpatrio e l'invio da parte di Frontex di esperti presso gli hotspot;

- rafforzare la gestione dei sistemi nazionali di asilo;
- sostenere ulteriori procedure nazionali di rimpatrio;

287. invita la Commissione a:

- migliorare il funzionamento del sistema di hotspot al fine di renderlo più efficiente nelle situazioni di emergenza;
- monitorare da vicino l'efficienza delle azioni guidate da Frontex al fine proteggere meglio le frontiere esterne dell'Unione europea;
- adottare le misure necessarie per affrontare le cause all'origine della migrazione;

Amministrazione

Constatazioni della Corte

288. Prende nota del fatto che, nel complesso, dagli elementi probatori di audit della Corte risulta che la spesa relativa alla rubrica "Amministrazione" non è inficiata da un livello rilevante di errore;
289. è preoccupato per il fatto che la Corte ha riscontrato un numero maggiore di debolezze nei controlli interni per quanto concerne la gestione degli assegni familiari per i membri del personale e si rammarica che il PMO non abbia monitorato a sufficienza l'aggiornamento accurato e tempestivo dei fascicoli del personale per garantire che la base utilizzata per calcolare gli stipendi e le indennità fosse corretta;
290. è gravemente preoccupato per il fatto che la Corte ha rilevato debolezze nelle procedure di appalto organizzate dalla Commissione per migliorare la sicurezza delle persone e degli edifici, ma nota che tali debolezze derivavano per la maggior parte dall'urgenza di concludere contratti;
291. invita la Commissione a migliorare al più presto i propri sistemi di gestione degli assegni familiari previsti dallo statuto, aumentando la frequenza dei controlli svolti sulla situazione personale degli effettivi e rafforzando le verifiche di coerenza sulla dichiarazione degli assegni percepiti da altre fonti, specie quando i regimi di assegni familiari sono oggetto di riforme negli Stati membri;

Codice di condotta dei commissari

292. ricorda che il Parlamento è stato allertato nel 2018 in merito al fatto che, per compensare le disposizioni più severe inserite nel Codice di condotta concernente il cosiddetto "periodo di incompatibilità" dei commissari, il Segretario generale della Commissione ha valutato la possibilità di offrire nuove agevolazioni pratiche (uffici, computer, autista) dopo la fine del loro mandato;
293. nota che nella sua risposta alla domanda e scritta n. 64 in vista dell'audizione del 5 dicembre 2019, il commissario Hahn ha dichiarato che:

"Gli ex membri della Commissione, e in particolare gli ex Presidenti, continuano ad essere ambasciatori dell'UE, sia in Europa sia al di fuori di essa. La maggior parte di

essi continuerà a difendere e promuovere i progressi compiuti dall'Unione dopo la fine del loro mandato, per esempio, quando sono invitati a intervenire a conferenze o a partecipare a dibattiti pubblici sull'Europa e sul ruolo della Commissione.

In linea con disposizioni simili nelle amministrazioni nazionali e altre istituzioni, la Commissione ha deciso, nella sua riunione del 30 ottobre 2019, di consentire agli ex Presidenti della Commissione di ricoprire funzioni di rappresentanza in modo adeguato dopo la fine del loro mandato. Pertanto, gli ex Presidenti dovrebbero avere accesso ad alcune risorse molto limitate, ad esempio supporto logistico, tra cui un ufficio, e altri tipi di assistenza. Gli ex commissari riceveranno supporto logistico sotto forma di un "bureau de passage" e sarà loro fornito del materiale di comunicazione da parte della Commissione. Il Codice di condotta ricorda già tale obbligo all'articolo 11, paragrafo 1, prima frase (...);"

294. è del parere che la Commissione dovrebbe rendere lo status dei consiglieri speciali della Commissione più trasparente, con una chiara definizione dei loro compiti e missioni e fornire al Parlamento tutte le informazioni relative ai costi finanziari della sua decisione del 30 ottobre 2019;
295. invita la Commissione a prevedere che dopo il periodo di incompatibilità, gli ex commissari non beneficino più delle agevolazioni offerte dalla sua decisione del 30 ottobre 2019;
296. sottolinea che dopo la cessazione delle funzioni, gli ex commissari continuano a essere tenuti a osservare i doveri di integrità e discrezione a norma dell'articolo 245 TFUE;

Scuole europee

297. nota che, secondo il regolamento finanziario per le scuole europee, la Corte ha riveduto i conti annuali consolidati delle scuole europee per l'esercizio 2018, i conti dell'Ufficio centrale e i sistemi di controllo interni (assunzioni, appalti e pagamenti) di due scuole (Bergen e Varese); nota che la Corte ha riveduto il lavoro del revisore esterno delle scuole, che ha esaminato i conti e i sistemi di controllo interno di sette scuole prima del consolidamento;
298. si rammarica profondamente del fatto che la Corte non sia stata in grado di confermare che la gestione finanziaria delle scuole nel 2018 era conforme con il regolamento finanziario, le modalità di esecuzione e lo statuto dei funzionari;
299. nota in particolare che la revisione della Corte dei sistemi di controllo interno dell'Ufficio centrale e delle due scuole selezionate ha rilevato debolezze nell'ambiente di controllo, nei sistemi di pagamento, nelle procedure di appalto e nella documentazione delle procedure di assunzione; nota inoltre che la Corte ha rilevato che tali aspetti non erano conformi con le norme relative all'assunzione del personale;
300. sostiene le principali raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale sulle scuole europee e, in particolare, invita il consiglio superiore, l'Ufficio centrale e le scuole ad intraprendere azioni immediate per far fronte alle debolezze rilevate nelle loro procedure contabili e nei loro sistemi di pagamento, e a continuare a fornire formazione e sostegno alle persone coinvolte nella preparazione dei conti;

301. invita le scuole a migliorare le procedure di assunzione, appalto e pagamento;

Lezioni apprese dal QFP per il periodo di programmazione 2014-2020

302. è preoccupato per il fatto che il periodo di programmazione per il nuovo QFP possa iniziare con un ritardo come accaduto per il QFP in corso; osserva che l'ambito di applicazione del Green Deal europeo è stato formulato prima della comunicazione della nuova proposta di QFP; esorta gli Stati membri e il Consiglio a discutere e adottare priorità e una strategia per avviare quanto prima i negoziati sul QFP con il Parlamento;
303. ritiene che i bilanci pubblici debbano essere determinati solo dopo la definizione di chiari obiettivi politici e la definizione di politiche precise;
304. chiede alla Commissione di garantire che la pianificazione finanziaria dell'Unione per il periodo di programmazione 2021-2027 rifletta adeguatamente eventuali obiettivi definiti successivamente; sottolinea la proposta del Parlamento di includere nuove priorità nel QFP e di consentire una certa flessibilità nell'ambito del QFP per far fronte a eventi imprevisti;
305. invita la Commissione a chiarire le principali ipotesi alla base della nuova proposta di QFP in un piano finanziario globale; osserva che l'obiettivo principale di tale piano sarebbe quello di collocare le cifre del QFP per il periodo di programmazione 2021-2027 nel loro adeguato contesto economico e finanziario;
306. ritiene che un'informazione di buona qualità possa contribuire a rendere più rapido e migliore il processo decisionale;
307. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia effettuato una revisione della spesa che copre tutti i principali programmi nell'ambito del QFP per il periodo di programmazione 2014-2020 e che tale revisione abbia inteso combinare un riesame strategico (incentrato principalmente sulla definizione di priorità dei programmi in base al loro valore aggiunto e alla coerenza con gli obiettivi dell'Unione) con un riesame dell'efficienza (per migliorare l'attuazione dei programmi esistenti, esaminando le opportunità di razionalizzazione e sinergie, semplificando le norme, migliorando la flessibilità e concentrandosi maggiormente sulle prestazioni);
308. si compiace del fatto che la Corte abbia riscontrato che l'analisi della Commissione è convincente riguardo all'efficienza della spesa;
309. osserva che la revisione della spesa fornisce argomentazioni solide a favore di misure volte a semplificare i programmi, razionalizzare il bilancio e aumentare la flessibilità finanziaria; osserva che essa individua sinergie non sfruttate tra diversi programmi nonché opportunità di fusione di programmi simili in vari settori politici;
310. osserva che la revisione della spesa fornisce anche esempi di norme inutilmente complesse e incoerenti;
311. è preoccupato per la conclusione che finora il successo degli sforzi di semplificazione è stato limitato;
312. chiede una semplificazione ove possibile, ad esempio attraverso un maggiore ricorso a

somme forfettarie come opzione per i beneficiari e una maggiore accettazione delle consuete pratiche contabili, nonché attraverso l'attuazione di un approccio di audit unico; sottolinea che la maggior parte delle sovvenzioni dell'Unione dovrebbe andare a beneficio dei cittadini e che le PMI e le aziende agricole dovrebbero beneficiarne maggiormente; sottolinea che nel nuovo QFP occorre migliorare gli errori commessi nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020, in particolare nel settore dello sviluppo regionale e della coesione;

313. sottolinea che un'ulteriore semplificazione può essere garantita a livello di programmazione, limitando il numero di regolamenti ed evitando inutili cambiamenti che possono causare incertezza, ritardi ed errori, e a livello di effettiva attuazione, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità e i beneficiari e aumentare l'accessibilità dei fondi;
314. si compiace del fatto che, per il periodo di programmazione 2021-2027, la Commissione proponga di ridurre di un terzo il numero dei programmi di spesa e di rendere le norme più coerenti sulla base di un codice unico;
315. è convinto che, per conseguire effettivamente una semplificazione, il codice unico dovrebbe eliminare tutte le norme, i requisiti e le procedure inutili; è del parere che non si dovrebbe trattare semplicemente di un consolidamento delle norme separate esistenti in un unico ampio volume;
316. ritiene che la semplificazione non sia un obiettivo in sé ma un mezzo per aumentare l'efficienza dell'azione dell'Unione; invita pertanto la Commissione, in sede di elaborazione delle norme relative ai programmi dell'Unione, a trovare un equilibrio tra facilità di attuazione ed efficacia nel conseguire gli obiettivi e la trasparenza dell'Unione;
317. osserva con preoccupazione che la revisione della spesa spiega anche il modo in cui i meccanismi di flessibilità si sono rivelati insufficienti a far fronte alle emergenze nel periodo in corso; chiede modifiche volte ad aumentare la flessibilità complessiva e a garantire stanziamenti sufficienti per far fronte a eventi imprevisti;
318. constata con rammarico che la Corte ha rilevato che la revisione della spesa è stata meno convincente per quanto riguarda gli aspetti strategici, come il valore aggiunto dell'Unione dei programmi di spesa e la loro coerenza con gli obiettivi dell'Unione;
319. conviene con la Commissione che il valore aggiunto dell'Unione dovrebbe essere al centro di qualsiasi discussione sul futuro bilancio dell'Unione;
320. osserva che la Commissione ha identificato il concetto di valore aggiunto dell'Unione quale principio guida dell'esercizio di revisione della spesa; si attende che la Commissione sviluppi ulteriormente e applichi un concetto solido e chiaramente definito di valore aggiunto dell'Unione;
321. ritiene che il concetto di valore aggiunto dell'Unione vada di pari passo con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
322. è convinto che il concetto di valore aggiunto dell'Unione sia necessario non solo per assegnare le risorse, ma anche per progettare e valutare i programmi di spesa;

323. ritiene che solo i programmi con un valore aggiunto molto elevato per l'Unione dovrebbero beneficiare di un finanziamento integrale dell'Unione; propone che i finanziamenti siano limitati ai programmi che presentano un valore aggiunto medio o alto per l'Unione e che non debbano essere finanziati programmi a basso valore aggiunto per l'Unione;
324. insiste sul fatto che tutti i fondi impegnati devono essere utilizzati e spesi nel modo più adeguato per massimizzare l'impatto;
325. è favorevole all'idea di collegare più strettamente il bilancio dell'Unione alle raccomandazioni specifiche per paese delineate nell'ambito dei principi di governance economica, con l'obiettivo di incoraggiare riforme strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri; sottolinea che le raccomandazioni devono seguire il principio di sussidiarietà e concentrarsi sulle questioni essenziali, sistemiche come il miglioramento della competitività, il rafforzamento delle esigenze economiche e sociali, la diversità culturale e la creazione di posti di lavoro sicuri;
326. chiede di migliorare l'amministrazione dei fondi, pur garantendo l'efficacia dei controlli;
327. sottolinea che i controlli volti a prevenire l'uso improprio del finanziamento dell'Unione devono essere intensificati in linea con la proporzionalità; nel caso in cui la Corte individui gravi carenze in termini di qualità e affidabilità delle autorità nazionali di audit, è necessario rafforzare i controlli dell'Unione; sottolinea che, qualora la Corte dovesse determinare un totale fallimento delle autorità nazionali di audit, il QFP per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbe prevedere meccanismi che consentano alla Commissione di gestire l'assegnazione dei fondi;
328. sottolinea la necessità di rafforzare la visibilità delle politiche dell'Unione; sottolinea che tutte le disposizioni giuridiche in materia di informazione e comunicazione devono essere pienamente attuate per garantire la trasparenza e l'ampia diffusione dei risultati dei fondi;
329. sottolinea che gli strumenti finanziari dovrebbero essere sempre su misura e complementari alle sovvenzioni, al fine di massimizzare i risultati sul campo; sottolinea che la sinergia con altre politiche e strumenti dovrebbe essere rafforzata in modo da massimizzare l'impatto dell'investimento; è del parere che i risultati migliori possano essere conseguiti continuando a farlo in modo efficace sotto il profilo dei costi;
330. ritiene essenziale dotare i programmi di spesa dell'Unione di quadri di riferimento solidi e reciprocamente coerenti, in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione e il QFP per il periodo di programmazione 2021-2027;
331. osserva che è importante migliorare ulteriormente il monitoraggio delle prestazioni e la valutazione d'impatto dei finanziamenti nell'ambito del prossimo QFP; una serie di indicatori e di strumenti di analisi comparativa può sostenere su base regolare la responsabilità operativa e politica per quanto riguarda l'esecuzione dei fondi;
332. osserva che gli obiettivi dei programmi per il periodo 2021-2027 definiti nell'allegato della comunicazione sul QFP assumono la forma di descrizioni di missioni; si rammarica del fatto che gli obiettivi non siano quantificati e che siano privi di specificità;

333. si attende che nella legislazione settoriale o nei documenti di programmazione pertinenti (anche a livello nazionale o regionale) siano sviluppati modelli logici di intervento globali con obiettivi specifici e serie corrispondenti di indicatori di output, di risultato e di impatto;
334. sottolinea che dovrebbero essere stabiliti mandati di audit pubblici per tutti i tipi di finanziamento delle politiche dell'Unione a livello nazionale e dell'Unione; sottolinea che la Corte dovrebbe essere nominata revisore di organismi istituiti per attuare le politiche dell'Unione, compresi gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti in virtù di accordi al di fuori dell'ordinamento giuridico dell'Unione.